

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3717 del 07/07/2026
Oggetto	D.Lgs. 190/2024, L.241/90 - Italgen S.p.a.: determinazione positiva di conclusione della conferenza dei servizi e autorizzazione alla costruzione e gestione di impianto fotovoltaico a terra in area idonea di potenza pari a 3.715,2 kWp oltre alle opere di connessione in comune di Fontanellato (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3857 del 03/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno sette LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge n. 241/1990;
- il Decreto Legislativo n. 387/2003;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 26/2004;
- il Decreto Ministeriale del 10/09/2010;
- la Delibera di Assemblea Legislativa Emilia-Romagna n. 28/2010;
- il D.Lgs. n. 199/2021;
- la Delibera di Assemblea Legislativa Emilia-Romagna n. 125/2023;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 693/2024;
- il Decreto Legislativo n. 190/2024;
- il D.L. n. 175/2025.

PREMESSO CHE:

la società Italgen S.p.A., con sede in Villa di Serio (BG), Via J.F. Kennedy 37, C.F. e P.IVA n. 09438800154 ha presentato istanza ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma, acquisita al prot. n. 0180084 e seguenti, di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024, per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 3.715,2 kWp e delle relative opere di rete per la connessione nel Comune di Fontanellato (PR) in Strada Parola;

il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico installato a terra, avente una potenza elettrica complessiva di 3.715,2 kWp, la cui area è censita catastalmente al foglio 50 del Comune di Fontanellato, con le particelle: 198 e 408.

come da istanza ed elaborati progettuali depositati agli atti, l'impianto avrà le seguenti caratteristiche:

- sarà collegato alla rete elettrica di distribuzione tramite la realizzazione di n.1 nuova cabina di consegna collegata in entra-esci con linea MT da realizzarsi, costituita da un cavo interrato nello stesso terreno in disponibilità fino al raggiungimento del palo della linea di media tensione esistente;
- sarà installato "a terra" e realizzato mediante l'utilizzo di tracker monoassiali, composto da 5.160 moduli fotovoltaici da 720 Wp, per una potenza complessiva installata pari a 3,7152 MWp.;
- sono previsti n. 10 inverter trifase con potenza nominale in corrente alternata di 320 kWp ciascuno, installati in configurazione integrata sui tracker;
- l'energia in uscita dagli inverter generata in bassa tensione a 800 V verrà trasferita ai trasformatori elevatori che ne innalzano la tensione a livello di media tensione 15 kV, permettendo la connessione e l'immissione in conformità ai requisiti normativi vigenti;
- i pannelli fotovoltaici verranno installati a terra, disposti in file parallele su strutture metalliche mobili a un solo asse di rotazione (tracker monoassiali), che consentono l'inseguimento del sole lungo l'arco della giornata. Le distanze tra le file sono state calcolate in modo da evitare ombreggiamento reciproci, tenendo conto della variazione stagionale dell'inclinazione solare, con particolare riferimento al periodo del solstizio d'inverno nella zona d'intervento;
- all'interno dell'impianto, l'insieme fotovoltaico sarà composto da gruppi di pannelli, collegati in stringhe composte da 120 stringhe da 21 moduli ciascuna e 120 stringhe da 22. I moduli saranno connessi elettricamente in serie, pertanto la tensione complessiva della stringa corrisponde alla

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.:dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43123 PARMA | tel 0521-976134 | www.arpae.it | posta cert: parma@pec.arpae.it

- somma delle tensioni a vuoto dei singoli moduli, mentre la corrente resta pari a quella di un singolo elemento;
- l'energia elettrica generata dalle stringhe confluirà inizialmente negli inverter di stringa, che provvedono alla conversione della corrente continua in alternata. Da qui, l'energia verrà inviata alle cabine di trasformazione, dove la tensione sarà elevata fino a 15 kV. Successivamente, l'energia raggiungerà la cabina utente, collocata vicino a quella del distributore (E-Distribuzione), posizionata all'esterno del parco fotovoltaico, dove sono presenti i dispositivi di manovra conformi alla normativa vigente. Da questo punto, l'elettricità verrà immessa nella rete di distribuzione;
 - nel sito sarà costruita anche una struttura prefabbricata da adibire a ufficio e magazzino;
 - oltre agli elementi portanti per i pannelli, nell'area saranno installati quadri elettrici di campo e tracciati per il passaggio dei cavi elettrici a bassa e media tensione, che permettono il collegamento tra le diverse parti dell'impianto e la loro connessione alle cabine elettriche;
 - i percorsi dei cavi saranno parzialmente all'aperto, mediante canaline fissate alle strutture, e in parte interrati, con adeguata protezione isolante;
 - l'intera superficie del sito sarà delimitata da una recinzione alta circa 2 metri, realizzata in rete metallica verde sorretta da pali in acciaio zincato infissi nel terreno, senza l'utilizzo di fondazioni in calcestruzzo;
 - è prevista la realizzazione di una viabilità interna larga circa 4,5 metri, composta da materiale stabilizzato per garantire un impatto ambientale ridotto. Lungo l'esterno della recinzione verrà piantata una siepe lineare di schermatura, della lunghezza complessiva di circa 550 metri;
 - l'area sarà dotata di illuminazione a LED, con accensione automatica tramite sensori di movimento e presenza, limitata esclusivamente alle zone interessate dalla presenza del personale. I punti luce saranno collocati in prossimità del perimetro per evitare qualsiasi ombreggiamento sui pannelli e nei pressi della cabina, con particolare attenzione agli accessi riservati al gestore di rete. Il sito sarà inoltre sorvegliato da un sistema di sicurezza composto da telecamere a infrarossi installate sui pali dell'illuminazione, disposte in punti strategici dell'impianto per garantire una copertura visiva completa e continua.

L'istanza di cui sopra, completa del progetto definitivo e degli allegati previsti dal D.M. 10/9/2010, è pervenuta all'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente e Energia (ARPAE), Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAE) di Parma, in data 13/10/2025, acquisita al prot. n° 0180084 e seguenti, la società proponente Italgem S.p.A. non ha richiesto la dichiarazione di Pubblica Utilità né l'apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/01, in quanto avente la disponibilità delle aree di sedime dell'impianto fotovoltaico ai sensi di Legge, e delle opere di connessione;

La società proponente ha fatto richiesta di variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 9 comma 10 del D.Lgs 190/2024 per le ragioni espresse nell'elaborato "Z.3 - Relazione tecnica descrittiva e modifica alle norme tecniche";

DATO ATTO CHE:

ARPAE, con nota prot. n° 190299 del 20/10/2025 e seguenti, ha trasmesso per via telematica, ai sensi del comma 4, art. 9 del D.Lgs. 190/2024, gli elaborati progettuali e amministrativi ricevuti dalla società proponente a tutte le Amministrazioni interessate ai fini, entro 20 giorni dal ricevimento, della verifica della completezza della documentazione presentata per i profili di propria competenza;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.:dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43123 PARMA | tel 0521-976134 | www.arpae.it | posta cert: parma@pec.arpae.it

entro i termini di Legge sono pervenute richieste di integrazioni documentali da parte delle Amministrazioni interessate e pertanto con nota prot. 206467 del 19/11/2025 e successive, sono state trasmesse suddette richieste alla società proponente, assegnando il termine di 30 giorni dal ricevimento fatto salvo per eventuale richiesta motivata, proroga di tale termine per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori 90 giorni;

con nota prot. n° 219044 del 11/12/2025 la società proponente ha richiesto proroga motivata per la trasmissione delle integrazioni di ulteriori 90 giorni ai sensi dell'Art. 9, comma 4 del Decreto legislativo n. 190/2024, con relativa sospensione dei termini procedurali;

viste le motivazioni della richiesta di cui sopra, ARPAE ha concesso, con nota prot. n° 222469 del 15/12/2025, proroga del termine assegnato di ulteriori 45 giorni ai sensi dell'Art. 9, comma 4 del Decreto legislativo n. 190/2024;

con la Legge n. 4 del 15/1/2026 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/1/2026 è stato convertito il Decreto Legge n. 175 recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso il quale il legislatore ha apportato modifiche riguardo i criteri di individuazione delle aree idonee, abolendo l'art. 20 del D.Lgs n. 199 del 2021 e introducendo l'art. 11-bis nel D.Lgs n. 190 del 2024;

a seguito della novella normativa intervenuta, ARPAE, con nota prot. n° 12241 del 22/01/2026 ha richiesto alla società proponente di dare evidenza della sussistenza dell'idoneità dell'area producendo asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs n. 190 del 2024;

la società Italgen spa ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, in data 28/3/2025, l'istanza di verifica di cui al Punto 3 Allegato 1 alla D.G.R. 693/2024 per la verifica della sussistenza di colture certificate nei terreni oggetto di installazione dell'impianto fotovoltaico. In riscontro la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso nota Prot. 01/04/2025.0328123.U - Prot. PG/2025/0322278.E del 31/03/2025 con la quale si rende noto che. *"...dalla consultazione della banca dati dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole, relativamente alle particelle indicate nella documentazione fornita e interessate dalla realizzazione dell'impianto è desumibile una conduzione agricola per la sola particella n. 198 – Foglio 50 del Comune di Fontanellato mentre, d'approfondimento, il mappale 408 risulta non coltivato in quanto l'ultimo contratto di affitto risulta cessato e scaduto nel 2019"*;

la società Italgen ha trasmesso, unitamente alla documentazione amministrativa e progettuale allegata all'istanza, relazione agronomica corredata da documentazione fotografica e perizia asseverata, atta a dimostrare che il terreno in oggetto non è stato coltivato né lavorato da almeno 3 anni, basandosi sull'analisi della vegetazione ivi presente;

in data 12/11/2025 ARPAE ha effettuato un sopralluogo in sito ai fini della verifica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento a quanto affermato dalla società proponente in merito all'insussistenza di colture certificate da almeno 3 anni, il sopralluogo ha permesso di evidenziare l'esistenza di piante ed

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.:dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43123 PARMA | tel 0521-976134 | www.arpae.it | posta cert: parma@pec.arpae.it

arbusti di età palesemente superiore ai 3 anni, coerentemente con quanto affermato dalla relazione agronomica e perizia asseverata depositata agli atti dalla ditta proponente;

con nota prot. 203661 del 17/11/2025 ARPAE ha trasmesso, per quanto eventualmente di competenza, alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, la relazione agronomica e perizia asseverata trasmessa da Italgem oltre a riferire sull'esito del sopralluogo effettuato in data 12/11/2025, la Regione non ha trasmesso nessun successivo riscontro in merito;

in data 03/02/2026, con prot. n. 20509 sono pervenute le integrazioni documentali fornite dalla società proponente, unitamente all'asseverazione del tecnico abilitato della qualifica dell'area ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs n. 190 del 2024, pertanto ARPAE, con nota prot. n. 23128 del 05/02/2026, ha trasmesso le integrazioni pervenute agli Enti interessati e contestualmente ha convocato ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 190/2024, Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della medesima legge. Alla Conferenza dei Servizi sono stati invitati i seguenti Enti: Comune di Fontanellato; Provincia di Parma; Emiliambiente S.P.A.; SNAM Rete Gas s.p.a.; Fibercop s.p.a.; Consorzio Bonifica Parmense; A.U.S.L. di Parma; ARPAE – Servizio Sistemi Ambientali Area Ovest; Comando Militare Esercito Emilia Romagna; Aeronautica Militare; Marina Militare; IRETI s.p.a.; Ireti Gas S.P.A.; Open fiber S.P.A.; Retelit S.P.A.; Fastweb; oltre alla società proponente proponente ITALGEM S.P.A. e al Servizio Sistemi Ambientali Area Ovest di ARPAE;

la Conferenza dei Servizi si è riunita tramite videoconferenza nei giorni 26 febbraio 2026, 15 aprile 2026 e 22 giugno 2026; per ogni riunione è stato redatto uno specifico verbale sottoscritto dai rappresentanti degli Enti partecipanti. I verbali sono depositati presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma;

la documentazione progettuale è stata integrata dalla società proponente, a seguito di specifiche richieste da parte della Conferenza dei Servizi, in data 26 marzo 2026 con note acquisite al prot. ARPAE n. 55819 del 26/3/2026 e 64707 del 09/04/2026.

CONSIDERATO CHE:

nel corso dello svolgimento della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i seguenti titoli abilitativi/pareri/nulla osta espliciti qui elencati:

- 1 **SNAM Rete Gas s.p.a.**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 190981 del 28/10/2025: comunicazione di non interferenza delle opere con infrastrutture gestite (allegato 1);
- 2 **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 192844 del 30/10/2025: comunicazione di assenza vincoli paesaggistici, non interesse archeologico (allegato 2);
- 3 **Emiliambiente S.p.a.**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 203828 del 17/11/2025: comunicazione di non interferenza delle opere con infrastrutture gestite (allegato 3);
- 4 **Aeronautica Militare**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 207928 del 24/11/2025: nulla osta con prescrizioni (allegato 4);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.:dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43123 PARMA | tel 0521-976134 | www.arpae.it | posta cert: parma@pec.arpae.it

- 5 **Comando Militare Esercito Emilia-Romagna**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 215973 del 5/12/2025: nulla osta interforze (allegato 5);
- 6 **AUSL di Parma**, Distretto di Fidenza, nota acquisita al prot. ARPAE n. 37570 del 26/2/2026: parere favorevole con prescrizioni (allegato 6);
- 7 **Consorzio della Bonifica Parmense**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 66800 del 13/4/2026: parere favorevole con prescrizioni (allegato 7);
- 8 **Fastweb s.p.a.**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 63035 del 10/4/2026: comunicazione di non interferenza delle opere con infrastrutture gestite (allegato 8);
- 9 **Comune di Fontanellato**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 100810 del 3/6/2026: parere tecnico favorevole con prescrizioni (allegato 9);
- 10 **Comune di Fontanellato**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 100810 del 3/6/2026: delibera di Giunta Comunale n. 69/2026 di approvazione dell'accordo tra il Comune di Fontanellato e la società Italgem spa per la determinazione delle misure di compensazione territoriale (allegato 9a);
- 11 **Comune di Fontanellato**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 100810 del 3/6/2026: accordo sottoscritto con la società Italgem spa per la determinazione delle misure di compensazione territoriale (allegato 9b);
- 12 **Retelit s.p.a.**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 114857 del 24/6/2026: comunicazione di non interferenza delle opere con infrastrutture gestite (allegato 10).

sono state previste e quantificate le misure compensative previste dal D.Lgs. 190/2024 a favore del Comune di Fontanellato come da Accordo sottoscritto (allegato 9b)

il progetto non è soggetto alla normativa di cui al D.P.R. 151/2011;

la società Italgem spa con documentazione prodotta in sede di istanza, ha:

- ottemperato alle disposizioni del Ministero delle Imprese e Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali mediante presentazione di dichiarazione asseverata ai sensi dell'art. 56, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 259 del 1/8/2003 e atto di sottomissione registrato. La dichiarazione di cui al succitato comma 1 sostituisce il preventivo atto di assenso (Nulla Osta) sul relativo progetto;
- dichiarato l'insussistenza di interferenze con attività mineraria equivalente a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993;
- dichiarato con asseverazione che l'impianto è localizzato all'esterno delle aree di interesse ENAC/ENAV, ovvero nelle quali ENAC/ENAV deve esprimersi in un'istruttoria valutativa;
- asseverato che tutte le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'Impianto FV e dell'Impianto di Rete, sono localizzate ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune).

PRESO ATTO CHE:

- per gli Enti/Organismi i quali, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno fatto pervenire alcun parere o espressione di merito e non hanno partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi, trova applicazione il disposto dell'art. 14 bis, comma 4, della L.241/90: *"fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti"*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.:dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43123 PARMA | tel 0521-976134 | www.arpae.it | posta cert: parma@pec.arpae.it

espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito";

- è stata acquisita agli atti la Comunicazione n. PR_BGUTG_Ingresso_0154262_20251120 del Ministero dell'Interno - BDNA, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136" con la quale si esprime che "a carico della suindicata Italgem s.p.a. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011".

RITENUTO:

per quanto tutto sopra esposto di poter concludere positivamente la Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 190/2024 per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico con potenza 3.715,2 kWp e delle relative opere di rete per la connessione nel Comune di Fontanellato (PR) in Strada Parola, foglio catastale 50, particelle 198 e 408

DETERMINA

la **conclusione positiva della Conferenza dei Servizi** e conseguentemente di **autorizzare**, ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs. 190/2024, la Società **Italgem S.p.A.**, con sede in Villa di Serio (BG), Via J.F. Kennedy 37, C.F. e P.IVA n. 09438800154, alla realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico con potenza 3.715,2 kWp e delle relative opere di rete per la connessione, nel Comune di Fontanellato (PR) in Strada Parola, foglio catastale 50, particelle 198 e 408, come sommariamente descritto nelle premesse;

di stabilire che l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel progetto definitivo, così come integrato nel corso del procedimento e approvato dalla Conferenza dei Servizi, il proponente ed i progettisti firmatari sono pertanto pienamente ed esclusivamente responsabili del progetto definitivo debitamente firmato;

di dare atto che la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere accessorie e della linea elettrica di collegamento alla rete elettrica di distribuzione è **soggetta alle condizioni e prescrizioni** espresse dagli Enti competenti negli atti/nulla osta/pareri indicati nelle premesse e allegati al presente atto quale parti integranti e sostanziali, fatte propri da ARPAE Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma con il rilascio della presente Autorizzazione Unica;

di stabilire inoltre, ai sensi dell'art. 9 comma 11 del D.Lgs. 190/2024, che:

- l'efficacia temporale della presente autorizzazione è pari ad anni 30;
- i lavori dovranno essere avviati entro 1 anno dalla data di inoppugnabilità del presente atto mentre l'impianto dovrà essere messo in esercizio entro 18 mesi dalla data di inizio lavori;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.:dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43123 PARMA | tel 0521-976134 | www.arpae.it | posta cert: parma@pec.arpae.it

- i termini di cui al punto precedente potranno essere prorogati a seguito di istanza adeguatamente motivata;

l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, oltre che delle speciali prescrizioni e condizioni dettate dagli Enti interessati partecipanti alla C.d.S, per cui il titolare del presente provvedimento viene ad assumere piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto di produzione di energia, sollevando questa Amministrazione da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

prima dell'inizio dei lavori Italgen S.p.a. è tenuta a emettere apposita fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs.1 settembre 1993 n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati, come previsto dalle suddette norme, a favore di: "ARPAE - Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna, via Po, 5 40139 Bologna, P.IVA e C.F. 04290860370", autorità competente al rilascio della presente autorizzazione unica, a garanzia del ripristino e recupero ambientale dello stato dei luoghi, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di ARPAE fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato da ARPAE;

la garanzia finanziaria dovrà:

- a essere di importo commisurato all'intero costo delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale così come indicato nel progetto definitivo approvato;
- b coprire tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), i costi del piano smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino saranno rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni, il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporta, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- c prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;

Italgen S.p.a. dovrà comunicare ad ARPAE la cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché la comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto. La garanzia finanziaria verrà svincolata secondo i termini di legge, lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fideiussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.:dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43123 PARMA | tel 0521-976134 | www.arpae.it | posta cert: parma@pec.arpae.it

dismissione dell'impianto ed il ripristino dei luoghi. La restituzione della garanzia potrà avvenire inoltre a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di dismissione delle opere di ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dall'impianto, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;

si prescrive inoltre che Italgem S.p.a. è inoltre tenuta a presentare ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma, oltre alla garanzia di cui ai punti precedenti, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:

- 1 il progetto esecutivo;
- 2 il crono-programma con indicazione di data di inizio/fine lavori e data prevista della messa in esercizio dell'impianto;
- 3 il contratto definitivo, registrato e trascritto, attestante la piena disponibilità dell'area di impianto in capo alla società Italgem S.p.a.

di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 14-quater della L.241/90 la presente determinazione di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e gestione dell'opera indicata in oggetto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- l'avviso relativo al rilascio del presente provvedimento verrà pubblicato sul BURERT della Regione Emilia Romagna;
- ARPAE si riserva di ritirare o modificare, in via di autotutela, il presente provvedimento, ove nel prosieguo dovessero essere acquisiti nuovi ed ulteriori elementi valutativi inconciliabili con i contenuti del provvedimento stesso;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo al rispetto della normativa antisismica, agli aspetti di cantierizzazione dei lavori, di prevenzione e di sicurezza della salute pubblica e di tutela dei lavoratori;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
- Il responsabile del procedimento è Miselli Massimiliano incaricato di funzione % ARPAE S.AC. di Parma

Responsabile di staff
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)



Fidenza 28-10-2025
Prot. DICEOR/CFZ/LAP/VIG_170-25
Ns. Rif. EAM107250

Trasmessa a mezzo PEC

Spett.le

ARPAE Parma
P.le della Pace, 1 - 43123 PARMA
PEC: aooپر@cert.arpa.emr.it

E P.C.

Snam Rete Gas
Distretto Centro Orientale
PEC: distrettoceor@pec.snam.it

ITALGEN S.P.A.
PEC: info@italgen.legalmail.it

ING srl
PEC: ingsrl@gigapec.it

Oggetto: D.Lgs 190 2024, Art. 9 - ITALGEN SPA - Domanda di Autorizzazione Unica per realizzazione di impianto fotovoltaico con potenza 3.715,2 kWp e delle relative opere di rete per la connessione nel Comune di Fontanellato (PR) in Strada Parola.

Con riferimento alla documentazione progettuale da voi inoltrata tramite PEC **Prot. 27/10/2025.0190299.U** è emerso che le opere ed i lavori previsti, allo stato attuale NON interferiscono con asset di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che all'interno della fascia di servitù/rispetto degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.





energy to inspire the world

All. Progetto

Distinti Saluti



Business Unit Asset Italia

Trasporto
Centro di Fidenza
Manager
Rosario La Pira



Ortofoto con identificazione dell'area di impianto

Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034
www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008

R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034
www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008

R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Parma, data del protocollo

A

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e
l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
aoopr@cert.arpa.emr.it**

Al

Comune di Fontanellato (PR)

protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it

prot. n.
class. 34.43.04/7896/2025

allegati:

risposta al foglio prot. 27/10/2025.0190299.U e seguenti qui registrati a prot.
SABAP 11625-11626-11627 del 27.10.2025

PR-FONTANELLATO/EDILIZIA

OGGETTO: Comune di Fontanellato (PR) –

Richiedente: ditta Italgem spa –

Ubicazione: strada Parola –

Dati catastali: fg. 50, particelle n. 198-408 –

Progetto di impianto fotovoltaico e relative opere di connessione –

Convocazione di conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/1990 e smi –

Riscontro.

Con riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione pervenuta in allegato alla nota segnata a margine, da una prima verifica si rileva che sui mappali indicati non risultano aree o immobili soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Parte II, e non paiono sussistere aree o immobili soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Parte III.

Per quanto riguarda le opere di scavo si ricorda il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.

Fatte salve eventuali ulteriori verifiche da parte di codesto ente procedente e del Comune in indirizzo, competente quale ente responsabile della tutela paesaggistica su subdelega della Regione Emilia-Romagna, rilevando che allo stato attuale non paiono sussistere aspetti di competenza dell'Ufficio scrivente, e si invita pertanto a non inoltrare ulteriori comunicazioni inerenti il procedimento in esame (o comunicazioni inerenti procedimenti consimili per il futuro).

IL SOPRINTENDENTE

dott. Leonardo Lamanna

Firmato digitalmente da:

Leonardo Lamanna

C=IT

O=MiC



Responsabile dell'istruttoria per la tutela paesaggistica e del procedimento: arch. Camilla Burrelli, funzionario architetto





Area	Tecnica	MV
Resp. Pratica	F&D - Acquedotto	DF-ACa
Redattore	F&D - Acquedotto	ADI-NL-EB

ARPAE

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

Invio a mezzo pec

aopr@cert.arpa.emr.it

Sinadoc 31031/2025

OGGETTO: D.Lgs 190 2024, Art. 9 - ITALGEN SPA - Domanda di Autorizzazione Unica per realizzazione di impianto fotovoltaico con potenza 3.715,2 kWp e delle relative opere di rete per la connessione nel Comune di Fontanellato (PR) in Strada Parola. – Parere di competenza

A seguito della richiesta da Voi inviata in data 28/10/2025 prot. n. 9182, in relazione al progetto di costruzione di impianto Fotovoltaico della società Italgem, siamo a comunicare che non ci sono interferenze con i sottoservizi gestiti né sul lotto di costruzione né lungo le connessioni con la cabina di MT.

Per quanto riguarda l'aumento di impermeabilizzazione dovuto agli interventi progettuali e conseguentemente di scorrimento superficiale, l'Ente in argomento non risulta essere titolato ad esprimersi in quanto il suddetto contributo meteorico aggiuntivo non avrà come tributario finale il sistema fognario in gestione alla Scrivente ma il fosso di raccolta presente in attiguità ai campi oggetto di intervento, non di nostra pertinenza.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa



Aeronautica Militare
Comando Squadra Aerea - 1^a Regione Aerea

P.d.C. Dott.ssa Campanella-02/73905532

ARPAE - SAC DI PARMA
P.LE DELLA PACE, 1
43121 PARMA

OGGETTO: *Prat. 2501/2025/CS/SO: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA PARI A 3715,2 KWP COMPRENSIVO DI OPERE DI CONNESSIONE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI IN STRADA PAROLA NEL COMUNE DI FONTANELLATO. Conferenza dei Servizi.*

e, per conoscenza:

COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture - V. le Università, 4 – 00185

ROMA

COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA ROMAGNA

Riferimento: Foglio n° 0190299.U datato 27/10/2025.

1. *L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio.*
2. *Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.*
3. *Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:*
 - *di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);*
 - *di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;*
 - *elettrodotti, a partire da 60 Kv;*
 - *piattaforme marine e relative sovrastrutture.**(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a aerosquadraregione1.utp@aeronautica.difesa.it).*
4. *Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m, ecc.) relativi all'opera da realizzare.*

d'ordine
IL CAPO REPARTO f.f.
SERVIZI TERRITORIALI E DI PRESIDIO
(Gen. B. Luca BAIONE)



COMANDO MILITARE ESERCITO "EMILIA ROMAGNA"

NULLA OSTA N.1075-25

ESAMINATA la documentazione presentata dalla Società ITALGEN Spa, pervenuta da ARPAE-SAC-PR, trasmessa con pec prot.n.27/10/2025.0190299.U. in data 27 ottobre 2025 avente oggetto: Sinadoc 31031/2025. Domanda di Autorizzazione Unica per realizzazione di impianto fotovoltaico con potenza 3.715,2 kWp e delle relative opere di rete per la connessione nel Comune di Fontanellato (PR) in Strada Parola. Foglio Catastale 50 Particelle 198 - 408;


*ACQUISITO il parere favorevole del Comando Territoriale Nord;
il parere favorevole del Comando Interregionale Marittimo Nord;
il parere favorevole del Comando 1^ Regione Aerea;*

RILASCIO il NULLA OSTA INTERFORZE

alla realizzazione dell'opera, di cui all'istanza in argomento.

Bologna, (vds signature)

*p. IL COMANDANTE t.a.
Col. f.(AVES) t.ISSMI pil. Francesco RANDACIO
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
Col. a.(c/a) RN Nicola PERRONE*



Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Servizio
Autorizzazioni E Concessioni Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot. 05/02/2026.0023128.U - D.Lgs 190 2024, Art. 9 - ITALGEN SPA - Domanda di Autorizzazione Unica per realizzazione di impianto fotovoltaico con potenza 3.715,2 kWp e delle relative opere di rete per la connessione nel Comune di Fontanellato (PR) in Strada Parola.

Valutata la documentazione allegata alla domanda, preso atto delle integrazioni presentate, visto quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi svolta in data 26.02.2026, per quanto di competenza dello scrivente Servizio non si evidenziano particolari problematiche connesse con la realizzazione dell'opera.

Si evidenzia l'obbligo del rispetto di quanto indicato nelle Linee Guida "IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA Prevenzione e mitigazione ante operam, in corso di esercizio e post operam" del 19.05.2010, in particolare il mascheramento deve tenere presente l'altezza massima dei pannelli fotovoltaici.


Le opere di mitigazione dovranno prevedere l'inserimento di siepi autoctone configurandosi come intervento di tipo naturalistico.

Il gestore deve garantire la manutenzione della siepe per favorirne l'attecchimento e deve essere previsto un impianto di irrigazione o altro sistema di pari efficacia, evitando lo spreco di acqua e garantendo la tutela degli acquiferi.

Le recinzioni dovranno essere progettate e realizzate anche per consentire il passaggio della piccola fauna.

Si ricorda inoltre il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare di quanto stabilito da:

- Titolo IV in merito ai Cantieri mobili e temporanei;
- Titolo I – Sezione VI in merito alla Gestione delle emergenze con riferimento, tra l'altro, all'introduzione di un efficace sistema di segnalazione dei percorsi e dei luoghi all'interno del sito al fine di garantire un pronto e tempestivo intervento dei mezzi di soccorso in occasione delle situazioni di emergenza all'interno del sito, lasciandone anche adeguata traccia formale nel "Piano di Emergenza";
- art. 26 c. 2 in merito alla necessità di elaborare, in relazione alla fase di esercizio dell'impianto di produzione, un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)" ove indicare, tra l'altro, le misure di emergenza indicate al punto precedente e le misure correlate al controllo del rischio investimento dovuto alla presenza nel sito di vie di circolazione utilizzate dai mezzi di



trasporto di cose e persone, nonché le misure necessarie affinché tutti i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica (sia in fase di esercizio che di manutenzione).

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani



Spett.le
ARPAE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Pama

Pec: aopr@cert.arpa.emr.it

e alla c.a. del Dott. Massimiliano Mselli

E-mail: mmiselli@arpae.it

OGGETTO: (COD. CBP 248-2025) D.Lgs 190 2024, Art. 9 - ITALGEN SPA - Domanda di Autorizzazione Unica per realizzazione di impianto fotovoltaico con potenza 3.715,2 kWp e delle relative opere di rete per la connessione nel Comune di Fontanellato (PR) in Strada Parola. Proponente: ITALGEN S.P.A.

Parere di competenza.

Il progetto prevede la realizzazione di un campo fotovoltaico su una superficie pari a 60.343 m² attualmente completamente destinata a verde, in corrispondenza di Strada Parola in comune di Fontanellato.

Esaminata la documentazione progettuale in oggetto, pervenuta in data 24/11/2025 con protocolli n° 10869, 10872 e 10873, e la successiva documentazione integrativa, pervenuta in data 31/03/2026 con protocollo n° 2991, a seguito delle richieste di integrazioni espresse durante la Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 26/03/2026, il Consorzio, esprime il proprio parere favorevole all'intervento in oggetto condizionato al rispetto delle precisazioni riportate di seguito.

1. Invarianza idraulica e manufatto di regolazione

Per ottemperare al tema dell'invarianza idraulica, il progetto prevede la realizzazione di due vasche di laminazione collegate fra loro mediante due tubazioni di diametro DN800 mm e da una serie di fossi di guardia posti lungo gran parte del perimetro dell'area di interesse.



Come dichiarato a pagina 24 di 28 della relazione idraulica, le vasche di laminazione, a fronte di un'altezza utile di 0,80 m (altezza massima di 1,20 m), dovranno garantire un volume utile pari a 760,32 m³ (vasca n° 1) e 520,96 m³ (vasca n° 2).

In uscita dalla seconda vasca di progetto, è prevista la posa di una tubazione DN800 mm lungo il lato orientale del campo fotovoltaico che convoglia le acque in un fosso esistente, il quale, con direzione Ovest-Est, si innesta nel manufatto di regolazione di progetto.

Quest'ultimo sarà costituito da un pozzetto composto da due camere separate da una bocca tarata di diametro DN160 mm, un abbassamento del fondo di 0,50 m e da una soglia di sfioro per il troppo pieno. In uscita dal suddetto manufatto, le acque laminate proseguono in un fosso di scolo privato a cielo aperto, parallelo al rilevato ferroviario, che culmina, circa 350,00 m a valle, nel canale consortile Scolo Gambino.

Così come da progetto, si prescrive di risezionare e riprofilare sia i fossi perimetrali all'area di proprietà per la raccolta delle acque meteoriche che il fosso adibito a recapito finale, a partire dall'uscita dal manufatto di regolazione fino allo sbocco finale nel canale consortile. Al fine di garantire, nel corso degli anni, l'efficienza idraulica dell'intera rete di smaltimento, si prescrive di provvedere ad interventi di manutenzione con tempistiche fisse e, comunque, dopo ogni evento meteorico di particolare entità (sfalcio vasche e fossi, riprofilature, spurgo tubazioni, controllo manufatto di regolazione, ecc.).

2. Sicurezza idraulica del territorio

Consultando la cartografia presente nel *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)* si evince che l'area di interesse ricade in classe di pericolosità *P2* per il *Reticolo Secondario di Pianura (RSP)*, come indicato correttamente nella relazione idraulica progettuale.

Rispettando quanto imposto dal Regolamento di Polizia Idraulica consortile, il piano di calpestio di ogni nuovo fabbricato/opera/costruzione deve essere posto ad una quota pari ad almeno +0,50 m rispetto al piano campagna circostante. Pertanto, si prescrive di prevedere tale innalzamento per le cabine elettriche di progetto, così da limitare i danni dovuti da eventuali allagamenti.

Infine, per ogni altro aspetto non esplicitamente riportato in precedenza, si specifica la necessità di dover rispettare i vincoli imposti dal Regolamento di Polizia Idraulica Consortile.

Tale parere ha validità di dodici mesi dalla data di rilascio e, decorso tale termine, dovrà essere presentata al Consorzio della Bonifica Parmense nuova richiesta di emissione.



Si specifica che l'inizio lavori dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 10 giorni ai tecnici del Consorzio, in particolare l'Ing. Nicola Mammi (tel. 335-7433145), Ing. Alessandro Rizzi (tel. 0521-381370) e il Geom. Eros Rastelli (tel. 334-6865661).

Si evidenzia che le opere idrauliche, tra cui i fossi di scolo, le vasche di laminazione, il manufatto di regolazione e lo scarico dovranno essere realizzati preliminarmente alle altre lavorazioni, al fine di garantire da subito la corretta gestione delle acque meteoriche.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

09/04/2026

Ing. Alessandro Rizzi
Ufficio Agrario, Ambiente, Irrigazione e Concessioni
E-mail: arizzi@bonifica.pr.it
Tel: 0521-381311

Il Direttore
Ing. Fabrizio Useri





Buonasera,

comunichiamo che non sono presenti cavi o infrastrutture di proprietà Fastweb Vodafone nell' area oggetto dell'intervento.

Cordiali saluti.



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 03.06.2026

Spett.le

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna

Servizio Autorizzazioni Ambientali e
Energia di Parma

P.le della Pace n°1

43123 Parma – PR

parma@pec.arpae.it

OGGETTO: Domanda di Autorizzazione Unica per realizzazione di impianto fotovoltaico con potenza 3.715,2 kWp e delle relative opere di rete per la connessione nel Comune di Fontanellato (PR) in Fraz. Parola. Proponente: ITALGEN S.P.A. Localizzazione: COMUNE DI FONTANELLATO (PR), FOGLIO CATASTALE 50 - PARTICELLE 198 - 408. Parere finale.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica in oggetto, con la presente:

1. si trasmette quanto segue:
 - copia della deliberazione di Giunta Comunale n°69 del 29.05.2026 avente ad oggetto “ACCORDO TRA IL COMUNE DI FONTANELLATO E LA SOCIETÀ ITALGEN SPA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA A TERRA DI POTENZA PARI A 3.715,2 KWP IN FRAZ. PAROLA NEL COMUNE DI FONTANELLATO. APPROVAZIONE”, esecutiva;
 - copia del conseguente Accordo sottoscritto;
2. si formula parere favorevole (anche alla variante urbanistica conseguente all'approvazione dell'AU, nelle more dell'approvazione del PUG adottato), con le seguenti condizioni (come espresse in sede di CdS e già accolte dalla Ditta proponente):
 - ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale/paesaggistico e delle misure di mitigazione adottate ai fini dell'integrazione del progetto nel contesto ambientale di riferimento, le mitigazioni a verde dovranno essere previste lungo tutto il perimetro dell'area, provvedendo a piantumare (in particolar modo lungo il lato ovest direttamente visibile dalla viabilità e dall'abitato) essenze di dimensioni già idonee a costituire una pronta schermatura visiva dell'impianto;
 - sia in fase di cantierizzazione che a regime, la viabilità frazionale non potrà essere interessata dal passaggio di mezzi pesanti, ad eccezione del tratto stradale proveniente, attraverso il sottopasso, dalla S.S. Emilia;
 - per tutta la durata di esercizio dell'impianto dovrà essere mantenuta la possibilità di accesso per i mezzi pesanti (ad esempio nel caso di revamping o, comunque, di interventi per i quali sia necessario far intervenire mezzi che non potrebbero percorrere la viabilità della frazione) attraverso un accesso all'area dell'impianto dalla rotatoria esistente; a tal proposito si accoglie favorevolmente la proposta



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

della società di realizzare un accesso secondario al sito per i mezzi pesanti, prevedendo un cancello nella recinzione;

- nel caso di attività rumorose di cantiere la ditta appaltatrice dovrà produrre comunicazione o richiesta di autorizzazione in deroga nel rispetto di quanto previsto per le attività rumorose temporanee (cantieri) nel vigente Regolamento Acustico Comunale;

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica

Arch. Alessandra Storchi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)



COMUNE DI FONTANELLATO

Delibera della Giunta Comunale

N. 69

DEL 29/05/2026

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI FONTANELLATO E LA SOCIETÀ ITALGEN SPA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA A TERRA DI POTENZA PARI A 3.715,2 KWP IN FRAZ. PAROLA NEL COMUNE DI FONTANELLATO. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventisei questo giorno ventinove del mese di maggio alle ore 15:15 su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m. , la Giunta Comunale si è riunita in adunanza in modalità da remoto.

Fatto l'appello nominale risultano:

COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE
SPINAZZI LUIGI	X (da remoto)	
RIVARA MATTIA		X
CARRAGLIA MAURIZIO		X
MARADEI ROSSANA	X (da remoto)	
TORTELLI FLAMINIA	X (da remoto)	

Assiste Il Vice Segretario Stefania Ziveri.

Il Dott. Luigi Spinazzi, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



COMUNE DI FONTANELLATO

PREMESSO che:

- la Soc. Italgem S.p.A., società unipersonale per azioni di diritto italiano soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "Italmobiliare S.p.A.", con sede in Villa di Serio (BG), Via Kennedy n°37 (C.F. 09438800154, P.IVA 02605580162), è interessata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel territorio comunale di Fontanellato, in Fraz. Parola, con potenza 3.715,2 kWp e delle relative opere di rete per la connessione in MT 15 kV;
- che, a tal fine, detta Società in data 10.10.2025 ha avanzato all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n°190/2024 (art. 9);
- che ARPAE ha attivato specifica Conferenza dei Servizi, finalizzata all'approvazione del progetto presentato, comportante variante alla strumentazione urbanistica vigente del Comune di Fontanellato;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n°190/2024 "*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*", art. 9 (Autorizzazione Unica), comma 10 lett. d), che prevede che la determinazione motivata favorevole di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni, considerate indispensabili in sede di Conferenza di Servizi per la realizzazione dell'intervento;
- l'allegato 2 del D.M. 10 settembre 2010, che definisce i criteri per la fissazione delle misure compensative: "*(...) l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri (...)*";
- D.Lgs. n°178/2025 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*";

DATO ATTO:

- che il Comune di Fontanellato, nell'ambito della citata Conferenza dei Servizi, ha richiesto di integrare la documentazione trasmessa con il programma delle compensazioni territoriali a favore del territorio ospitante infrastrutture energetiche, concordando con la Società la corresponsione di un importo pari al 4% dei ricavi annui lordi dell'impianto stimati sulla base delle analisi tecnico-economiche, per tutta la durata dell'impianto;
- che le somme introitate ai sensi della citata normativa dovranno essere destinate dal Comune, nel pieno ed autonomo esercizio della propria autorità e facoltà a norma di legge, a specifici



COMUNE DI FONTANELLATO

interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, e volti alla compensazione e al riequilibrio ambientale, a contrastare il dissesto idrogeologico, a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, a promuovere la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti riducendo l'utilizzo di combustibili fossili, quali (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo):

- interventi di efficientamento energetico di edifici e infrastrutture pubblici;
- installazioni di impianti a fonti rinnovabili;
- campagne di sensibilizzazione della cittadinanza;
- realizzazione di opere di riforestazione urbana, di fasce boscate o di boschi urbani permanenti, anche mediante acquisizione a patrimonio di nuove aree, con piantumazione di essenze autoctone adeguate all'assorbimento dei principali agenti inquinanti atmosferici;
- interventi volti alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico (posa in opera di asfalto ecologico e/o assorbente delle polveri sottili, realizzazione di piste ciclabili, realizzazione aree a verde, ecc.);
- interventi volti ad implementare la promozione e 'organizzazione della mobilità sostenibile all'interno del territorio comunale, ivi inclusa l'installazione di colonnine di ricarica dedicate a veicoli elettrici e la realizzazione di aree di parcheggio deputate all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o di interscambio;
- nuove piantumazioni in aree comunali (viali, strade pubbliche, parchi e giardini) ivi inclusa la realizzazione e/o il relativo ampliamento di aree e spazi verdi a servizio della collettività;
- interventi volti al miglioramento della qualità delle acque;
- realizzazione di impianti per l'erogazione di acqua potabile alla collettività previo trattamento migliorativo delle qualità organolettiche dell'acqua;
- progettazione e/o costituzione di comunità energetiche/solari per la condivisione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- ogni altra opera che possa perseguire obiettivi di efficientamento energetico, di miglioramento della qualità ambientale e di riduzione degli impatti delle attività antropiche;
- che è facoltà del Comune prescegliere la modalità di erogazione di detto contributo, tra:
 - versamento annuale del corrispettivo equivalente al 4% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto nell'anno precedente;
 - versamento in un'unica soluzione *una tantum* del corrispettivo totale atualizzato;
- che la Soc. Italgen S.p.A. ha stimato che, in base ai dati produttivi ed economici del progetto (Produzione teorica annua iniziale: 5,1 GWh/anno, Prezzo medio di vendita: 56,8 €/MWh), il ricavo lordo medio annuo stimato ammonterà a circa 280.000 €;

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione intende prescegliere, tra le modalità di erogazione del contributo compensativo, il versamento annuale, che comporterà un contributo economico annuale pari a € 11.217,00 per il primo anno di funzionamento dell'impianto, variabile sino a € 11.371,00 per l'ultimo anno;
- che il contributo economico annuo verrà corrisposto con decorrenza dalla data del verbale di messa in servizio dell'impianto sottoscritto con il distributore locale e, in particolare, in un'unica soluzione da versarsi mediante PagoPA (o altra modalità che verrà indicata dal



COMUNE DI FONTANELLATO

Comune) entro la scadenza di ogni annualità per 30 anni e, comunque, fintanto che l'impianto stesso rimarrà in esercizio;

- che è necessario procedere all'approvazione dell'Accordo tra le Parti, allo scopo di disciplinare le misure economiche di compensazione territoriale per il miglioramento della sicurezza del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, in coerenza con la normativa vigente, che Italgen S.p.A. riconoscerà al Comune di Fontanellato in relazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, in aggiunta agli interventi di mitigazione facenti parte del progetto;

DATO ATTO che il presente atto deliberativo non comporta per l'Ente impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

DATO ATTO:

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Settore arch. Alessandra Storchi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;
- che la natura dell'atto non richiede l'espressione del parere di regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l'allegata bozza dell'"**ACCORDO TRA IL COMUNE DI FONTANELLATO E LA SOCIETÀ ITALGEN SPA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA A TERRA DI POTENZA PARI A 3.715,2 kW_p IN FRAZ. PAROLA NEL COMUNE DI FONTANELLATO**" (Allegato A) e dei suoi allegati, come segue:

- Allegato B – Procura Speciale *ad negotia* Notaio Filippo Calarco di Bergamo Rep. 56.555, Racc. 17.800 per la sottoscrizione dell'Accordo;
- Allegato C – Determinazione dei volumi energetici, dei Ricavi e del Contributo Economico;

2. **DI STABILIRE** che:

- la sottoscrizione dell'Accordo è elemento imprescindibile ai fini dell'espressione del parere favorevole da parte dell'Amministrazione in sede di Conferenza dei Servizi;
- l'Accordo resterà in vigore per l'intera durata di esercizio dell'impianto fotovoltaico e sino a eventuale nuova regolamentazione;
- nel caso di significativo o totale revamping dell'impianto, fatte salve le necessarie autorizzazioni amministrative da ottenersi da parte della Società, l'importo annuo del contributo dovrà essere ricalcolato in funzione dei nuovi dati di producibilità e ricavi previsti, con conseguente aggiornamento dell'importo dovuto e della durata del medesimo, essendo lo stesso connesso alla permanenza dell'impianto sul territorio;



COMUNE DI FONTANELLATO

- qualora per qualsivoglia motivo, entro tre anni dalla stipula dell'Accordo, non dovesse essere sottoscritto con il distributore locale il verbale di messa in servizio dell'impianto, il presente Accordo si intenderà automaticamente rinnovato alle medesime condizioni sino a risoluzione concordata espressamente tra le parti;
 - il Comune avrà il diritto di risolvere l'Accordo nei seguenti casi: i) utilizzo dell'area per fini diversi da quelli stabiliti; ii) mancata corresponsione del contributo per cause imputabili esclusivamente alla Società, previa diffida formale ad adempiere al pagamento entro 30 giorni;
 - l'Accordo si intenderà, altresì, sciolto nelle ipotesi di fallimento, liquidazione della Società o suo assoggettamento ad altra procedura concorsuale comportanti la perdita dei requisiti idonei a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - in caso di risoluzione e/o scioglimento dell'Accordo, il Responsabile del Procedimento competente ne darà immediata comunicazione ad ARPAE, per i successivi provvedimenti inerenti l'Autorizzazione Unica dal medesimo rilasciata, decadendo di fatto il diritto di permanenza dell'impianto sul territorio comunale;
3. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n°241/1990 e s.m. che il Responsabile interessato dal presente provvedimento è l'Arch. Alessandra Storchi, in qualità di Responsabile del III Settore Area Tecnica, la quale è sin da ora autorizzata a sottoscrivere, per conto dell'Ente, l'Accordo in parola, con facoltà di apportarvi quelle minime modifiche che si rendessero necessarie per meglio tutela gli interessi dell'Ente medesimo;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di procedere al fine di consentire la chiusura del procedimento amministrativo, con separata votazione,

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.



COMUNE DI FONTANELLATO

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott. Luigi Spinazzi

Il Vice Segretario
Stefania Ziveri

ACCORDO TRA IL COMUNE DI FONTANELLATO E LA SOCIETÀ ITALGEN SPA
PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE
CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA A TERRA DI POTENZA PARI A
3.715,2 kWp IN FRAZ. PAROLA NEL COMUNE DI FONTANELLATO.

L'anno 2026 il giorno ----- del mese di -----, tra:

- il Comune di Fontanellato (PR), con sede in Piazza Garibaldi n. 1, PEC protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it, qui rappresentato dall'arch. Storchi Alessandra, nella sua qualità di Responsabile del III Settore Area Tecnica, munita degli occorrenti poteri derivanti dal Decreto Sindacale n. 31 del 23.12.2025 e in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. ____ del ____ 2026, qui allegata sub "Allegato A", la quale dichiara, pertanto, di agire esclusivamente in nome e per conto dell'interesse del Comune di Fontanellato - nel seguito anche il "Comune";
- Italgem S.p.A., società unipersonale per azioni di diritto italiano soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "Italmobiliare S.p.A.", con sede in Villa di Serio (BG), via Kennedy, 37, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 09438800154, partita IVA 02605580162, in persona del dott. Gabatel Ivan Giorgio nato a Motta di Livenza (Treviso) il 1° aprile 1962, C.F., GBTVGR62D01F770H, in forza della procura *ad negotia* a rogito notaio dr. Filippo Calarco in Bergamo n. rep. 56555 n. racc. 17800 del 04.11.2016 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Bergamo 1 il 28.11.2016 al n. 43473 serie 1T, qui allegata sub "Allegato B" – nel seguito anche la "Società".

Premesso che:

- Italgem è interessata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel territorio comunale di Fontanellato, in Fraz. Parola, con potenza 3.715,2 kWp e delle relative opere di rete per la

connessione in MT 15 kV (“il progetto”) ed a tal fine in data 10/10/2025 ha avanzato all’Agenzia Regionale per Protezione Ambientale ed Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) sede di Parma istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 190/2024 art. 9;

- il Comune di Fontanellato, nell’ambito della Conferenza dei Servizi avviata, ha richiesto di integrare la documentazione con il programma delle compensazioni territoriali, concordando con la Società un importo pari al 4% dei ricavi annui lordi dell’impianto stimati sulla base delle analisi tecnico-economiche di cui alla “Determinazione dei Volumi Energetici, dei Ricavi e del Contributo Economico” qui allegata sub “Allegato C” per tutta la durata dell’impianto, assunta pari a 30 anni, fatto salvo quanto previsto agli artt. 4.2 e 4.3 di cui in appresso;
- detta richiesta rientra del quadro normativo stabilito dal sopra citato art. 9 (comma 10 lett. d), relativo alla definizione di misure compensative ambientali a favore del territorio ospitante infrastrutture energetiche ed è applicabile al progetto;
- la Società ed il Comune sono altresì impegnate a promuovere interventi di sviluppo consistenti nella realizzazione di opere di interesse locale per il miglioramento della sicurezza all’interno del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, anche sotto la forma della c.d. “monetizzazione”;
- pertanto, ogni pagamento effettuato dalla Società ai sensi del presente accordo deve intendersi a titolo di compensazione in relazione al progetto e a favore del territorio del Comune di Fontanellato per la realizzazione di opere di interesse locale e di miglioramento della sicurezza e dell’ambiente all’interno del territorio comunale (“gli interventi”), che il Comune si riserva di individuare attraverso i propri competenti organi, nel pieno ed autonomo esercizio della propria autorità e facoltà a norma di legge e regolamento e ciò nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 2 del DM 10 settembre 2010, che definisce i criteri per l’eventuale fissazione delle misure compensative; si rammenta quanto previsto da detta norma:

“(…) l’autorizzazione unica può prevedere l’individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di

miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri (...)”;

- Italgas, come meglio descritto nel sopra richiamato “Allegato C”, ha stimato che, in base ai dati produttivi ed economici del progetto di seguito sintetizzati:

- i. Produzione teorica annua iniziale: 5,1 GWh/anno
- ii. Prezzo medio di vendita: 56,8 €/MWh
- iii. Ricavo lordo medio annuo stimato: circa 280.000 €

la compensazione territoriale dovuta ammonta come segue:

contributo economico annuale pari a € 11.217,00 per il primo anno e sino a € 11.371,00 per l’ultimo anno, esattamente secondo gli importi riportati nell’Allegato C per ciascuno dei trent’anni di riferimento.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente accordo, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell’Accordo

- 1) Il presente Accordo disciplina le misure economiche di compensazione territoriale per il miglioramento della sicurezza all’interno del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, in coerenza con la normativa vigente, che Italgas S.p.A. riconosce al Comune di Fontanellato in relazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico situato in Fraz. Parola a Fontanellato, in aggiunta agli interventi di mitigazione facenti parte del progetto.

Art. 2 – Obblighi delle Parti

- 1) La Società e il Comune si impegnano, dandosi reciproco supporto, a collaborare allo sviluppo delle attività per conseguire nel minor tempo possibile la realizzazione dell'impianto.

Art. 3 – Obblighi del Comune

- 1) Il Comune ai fini del presente Accordo e per tutta la sua durata:
 - a) si impegna a individuare, con proprie successive determinazioni, nel pieno ed autonomo esercizio della propria autorità e facoltà a norma di legge e regolamento, gli specifici interventi di cui alle premesse ricadenti tra gli interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, e volti alla compensazione e al riequilibrio ambientale, a contrastare il dissesto idrogeologico, a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, a promuovere la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti riducendo l'utilizzo di combustibili fossili, quali (a titolo esemplificativo):
 - interventi di efficientamento energetico di edifici e infrastrutture pubblici;
 - installazioni di impianti a fonti rinnovabili;
 - campagne di sensibilizzazione della cittadinanza;
 - realizzazione di opere di riforestazione urbana, di fasce boscate o di boschi urbani permanenti, anche mediante acquisizione a patrimonio di nuove aree, con piantumazione di essenze autoctone adeguate all'assorbimento dei principali agenti inquinanti atmosferici;
 - interventi volti alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico (posa in opera di asfalto ecologico e/o assorbente delle polveri sottili, realizzazione di piste ciclabili, realizzazione aree a verde, ecc.);
 - interventi volti ad implementare la promozione e 'organizzazione della mobilità sostenibile all'interno del territorio comunale, ivi inclusa l'installazione di colonnine di ricarica dedicate a veicoli elettrici e la realizzazione di aree di parcheggio deputate all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o di interscambio;

- nuove piantumazioni in aree comunali (viali, strade pubbliche, parchi e giardini) ivi inclusa la realizzazione e/o il relativo ampliamento di aree e spazi verdi a servizio della collettività;
 - interventi volti al miglioramento della qualità delle acque;
 - realizzazione di impianti per l'erogazione di acqua potabile alla collettività previo trattamento migliorativo delle qualità organolettiche dell'acqua;
 - progettazione e/o costituzione di comunità energetiche/solari per la condivisione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
 - ogni altra opera che possa perseguire obiettivi di efficientamento energetico, di miglioramento della qualità ambientale e di riduzione degli impatti delle attività antropiche;
- b) si impegna a non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, alla gestione, alla manutenzione ed al funzionamento dell'impianto, così come si asterrà dal porre in essere fatti o atti che possano creare pericolo all'impianto oppure che ne diminuiscano o rendano scomodo l'esercizio dei diritti concessi alla Società.

Art. 4 – Obblighi della Società

- 1) La Società si impegna a contribuire allo sviluppo territoriale, consistente nella realizzazione di opere di interesse locale sotto la forma della c.d. “monetizzazione” (di seguito “contributo”); si conferma che ogni pagamento effettuato ai sensi del presente accordo è da intendersi a titolo di compensazione a favore del territorio del Comune di Fontanellato per le finalità, presupposti e nel rispetto del contesto normativo come espressi in premesse.
- 2) Il contributo economico annuo stabilito come in Allegato C verrà corrisposto con decorrenza dalla data del verbale di messa in servizio dell'impianto sottoscritto con il distributore locale e, in particolare, in un'unica soluzione da versarsi mediante PagoPA (o altra modalità che verrà indicata dal Comune) entro la scadenza di ogni annualità per 30 anni e, comunque, fintanto che

l'impianto stesso rimarrà in esercizio, restando inteso al riguardo che, qualora l'esercizio dovesse cessare prima dei 30 anni, il contributo non verrà più erogato.

- 3) nel caso di significativo o totale revamping dell'impianto, fatte salve le necessarie autorizzazioni amministrative da ottenersi da parte della Società, l'importo annuo del contributo dovrà essere ricalcolato in funzione dei nuovi dati di producibilità e ricavi previsti, con conseguente aggiornamento dell'importo dovuto e della durata del medesimo, essendo lo stesso connesso alla permanenza dell'impianto sul territorio;

Art. 5 – Durata dell'Accordo

- 1) Il presente accordo rimane in vigore per l'intera durata di esercizio dell'impianto fotovoltaico e sino a eventuale nuova regolamentazione.

Art. 6 – Risoluzione e/o scioglimento

- 1) E' sin da ora convenuto tra le Parti che, qualora per qualsivoglia motivo, entro tre anni dalla stipula del presente Accordo, non dovesse essere sottoscritto con il distributore locale il verbale di messa in servizio dell'impianto, il presente Accordo si intenderà automaticamente rinnovato alle medesime condizioni sino a risoluzione concordata espressamente tra le parti.
- 2) Il Comune avrà il diritto di risolvere il presente Accordo nei seguenti casi:
 - i) utilizzo dell'area per fini diversi da quelli stabiliti dal presente Accordo;
 - ii) mancata corresponsione del contributo per cause imputabili esclusivamente alla Società, previa diffida formale emessa da parte del Comune ad adempiere al pagamento entro 30 giorni;
- 3) Il presente Accordo si intenderà, altresì, sciolto nelle ipotesi di fallimento, liquidazione della Società o suo assoggettamento ad altra procedura concorsuale comportanti la perdita dei requisiti idonei a contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 7 – Adempimenti in materia antimafia

- 1) Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, le parti dichiarano e si danno atto che in relazione alla Società ITALGEN SPA non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, sulla base della documentazione acquisita dal responsabile del procedimento.

Art. 8 – Clausola di rinvio

- 1) Per quanto non previsto dal presente Accordo varranno le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato. Il presente Accordo è impegnativo per le Parti al momento della sottoscrizione, avendo inteso le Parti regolare i propri rapporti presenti e futuri.

Art. 9 – Controversie

- 1) Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana; eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione del presente Contratto, in ogni suo articolo, saranno oggetto di preventivo tentativo di composizione amichevole tramite l'esperienza, in via alternativa, di un procedimento di negoziazione assistita da Avvocati ovvero di mediazione presso un Organismo accreditato dal Ministero della Giustizia. Qualora non dovessero riuscire ad addivenire ad una composizione bonaria della controversia, le Parti, di comune accordo, eleggono quale Foro competente in via esclusiva il Foro di Parma, intendendosi con ciò derogata ogni altra competenza, anche concorrente.

Articolo 10 - Incompatibilità ex dipendenti comunali

- 1) La Società, con la sottoscrizione del presente Accordo, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti che, nel triennio precedente, in qualità di dipendenti comunali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti.

- 2) La Società si impegna, per tutta la durata dell'Accordo, a non instaurare rapporti contrattuali con ex dipendenti comunali che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Fontanellato.

Art. 11 - Obblighi di comportamento

- 1) Le parti danno atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2.3 del D.P.R. n. 62/2013 e delle previsioni contenute nel “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, la violazione da parte di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Fontanellato (adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2014), per quanto compatibili ed applicabili al presente Accordo, può comportare la risoluzione del medesimo; detti codici - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono direttamente disponibili sulla specifica sezione di Amministrazione Trasparente del Comune.

Art. 12 – Trattamento dei dati

- 1) Nella misura in cui le Parti siano tenute a porre in essere attività di trattamento di dati personali ai sensi del presente Accordo, ciascuna di esse, in qualità di autonomo “titolare del trattamento” ai sensi dell'art. 4, par. 1, n.(7) del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27.04.2016 sulla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento di dati personali e sulla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, “GDPR”), si impegna ad agire in conformità a quanto

previsto dal GDPR, dal D.Lgs 196/2003, come successivamente modificato, e ad ogni altra disposizione applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fontanellato/Villa di Serio,2026

Per il COMUNE DI FONTANELLATO

arch. Alessandra Storchi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)

Per ITALGEN SPA

dott. Gabatel Ivan Giorgio

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)



Dott. FILIPPO CALARCO
NOTAIO
 Via sant'Orsola n. 13
 Tel. 035 222859 - Fax 035 236258
 24122 BERGAMO

----- **N. 56.555 di Repertorio** **N. 17.800 di Raccolta** -----
 ----- **PROCURA SPECIALE** -----
 ----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----
 L'anno **duemilasedici**, il giorno **quattro** del mese di **novembre**,
 ----- **04 novembre 2016** -----
 in **Bergamo**, via San Bernardino n.ro 149/A, presso la sede legale di "ITALGEN S.p.A.", in una sala al primo piano.
 Avanti a me **Avv. FILIPPO CALARCO**, Notaio in Bergamo, iscritto nel Ruolo dei Notai del Collegio Notarile di Bergamo, senza assistenza dei testimoni,
 ----- **E' PRESENTE IL SIGNOR** -----
 - **DE BENI** dott. **Giuseppe**, nato a Bergamo il giorno 20 marzo 1960, domiciliato per la carica in Bergamo presso la sede legale della infra indicata Società, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Consigliere Delegato e, come tale, quale legale rappresentante della Società per Azioni:
 ----- **"ITALGEN S.p.A."** -----
 con sede legale in Bergamo, via San Bernardino n.ro 149/A - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "Italmobiliare S.p.A." (art. 2497-bis codice civile) - capitale sociale di Euro 20.000.000,00, interamente versato, codice fiscale n. 09438800154, iscritta con tale medesimo numero al Registro delle Imprese di Bergamo, altresì iscritta al n.308143 del R.E.A. della C.C.I.A.A. di Bergamo, munito dei necessari poteri ai sensi di legge, del vigente statuto sociale e della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 08 giugno 2016 che, esibita a me Notaio, rimane conservata agli atti della "Società";
 (società che, d'ora innanzi, sarà anche chiamata "**Italgen**" e/o "**società mandante**" e/o "**mandante**" e/o "**società**").
 Io Notaio sono certo della identità personale, qualifica e poteri del Signor comparente il quale, con il presente atto, nella qualità spiegata,
 ----- **CONFERISCE** -----
 ----- **PROCURA SPECIALE "AD NEGOTIA"** -----
 e, per quanto infra, "procura generale" al Signor:
 - **GABATEL** dott. **Ivan Giorgio**, nato a Motta Di Livenza (Treviso) il giorno 01 (uno) aprile 1962, codice fiscale GBT VGR 62D01 F770H, domiciliato per l'incarico in Bergamo, presso la sede legale della "Società mandante";
 (qui di seguito indicato più brevemente, con iniziali maiuscole e/o minuscole": "**Procuratore**");
 affinché, nella sua qualità di "**Responsabile Regolazione e Autorizzazioni**" di "Italgen", abbia a rappresentare la "società mandante" nei confronti di Enti Pubblici e privati e di terzi in genere (anche soggetti privati) per quanto attiene alle problematiche patrimoniali, autorizzative, concessorie, regolatorie e territoriali nonché alla gestione amministrativa ed alla tutela (di seguito, le "**attività immobiliari**") relative agli immobili ed impianti industriali e produttivi della "società mandante" e/o comunque di interesse aziendale (qui di seguito, il "**patrimonio immobiliare aziendale**").
 A tutti tali scopi, il dott. Giuseppe DE BENI, nella sopra spiegata qualità, conferisce al nominato "procuratore" tutti i necessari ed opportuni poteri e facoltà, da esercitare in nome e per conto di "Italgen S.p.A." ed, in particolare, i seguenti:
 1) Sottoscrivere e gestire con Pubbliche Amministrazioni, Enti privati e terzi in genere (anche persone fisiche), tutti gli atti, istanze, dichiarazioni, esposti, osservazioni, reclami, denunce e querele, opposizioni, ricorsi non giurisdizionali, come anche gli adempimenti connessi, quali pagamenti di canoni di ogni genere, sovracanon, cauzioni, oneri istruttori, tasse, indennità, ecc., nonché svolgere ogni altra attività

REGISTRATO A BERGAMO 1
 IL 28/11/2016
 AL N. 43473 SERIE 1T
 ESATTI EURO 230,00

DEPOSITATO AL REGISTRO
 IMPRESE DI BERGAMO
 IL 28/11/2016



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 69 del 29/05/2026.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a a, 13 - tel. 035 222859 - fax 035 236258
 Stefania Ziveri, LUIGI SPINAZZI Documento stampato il giorno 03/06/2026 da Alessandra Storchi.
 Responsabile Settore Urbanistica, Ediliz Alessandra Storchi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 69 del 29/05/2026.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a Stefania Ziveri, LUIGI SPINAZZI Documento stampato il giorno 03/06/2026 da Alessandra Storchi.
Responsabile Settore Urbanistica, Ediliz Alessandra Storchi

giuridica comunque denominata necessaria od opportuna per la costruzione, la valorizzazione, la regolazione, l'attivazione, la salvaguardia, la gestione e la dismissione del **"patrimonio immobiliare aziendale"**, inclusa ogni relativa pertinenza; ---

2) Sottoscrivere e gestire con Pubbliche Amministrazioni, Enti privati e terzi in genere (anche persone fisiche), atti negoziali, unilaterali e non, comprese le convenzioni urbanistiche, amministrative e/o gli atti d'obbligo unilaterali, occorrenti per il perfezionamento di atti e procedimenti autorizzatori o concessori relativi al **"patrimonio immobiliare aziendale"** e provvedere alla sua gestione patrimoniale, amministrativa e tutela; -----

3) trattare e concludere ogni operazione o contratto, permuta, locazione anche ultranovennale, comodati, servitù o diritti immobiliari in genere, sia attive che passive, con soggetti pubblici e privati, compreso il potere di transigere, consentendo e richiedendo iscrizioni, cancellazioni e annotazioni ipotecarie, rinunciando ad ipoteche legali; -----

4) Attivare e gestire presso le Pubbliche Amministrazioni le procedure attive di esproprio, di occupazione di urgenza e di imposizione di diritti reali su proprietà terze nonché, di converso, gestire procedure espropriative passive, occupazioni di urgenza, imposizione di diritti reali ovvero occupazioni senza titolo relativamente ad immobili di proprietà aziendale, accettando, convenendo, rifiutando o incassando indennità o risarcimento danni; -----

5) Sottoscrivere atti e transigere in sede stragiudiziale ogni vertenza, anche per responsabilità extracontrattuale, che possa insorgere in merito a danni a terzi derivanti dall'attività industriale e/o produttiva; -----

6) sottoscrivere e gestire atti per la definizione di rapporti di utenza di servizi pubblici o di uso pubblico connessi al "patrimonio immobiliare aziendale"; -----

Limiti di importo: -----

Punto 1): nessuna limitazione, in quanto trattasi di importi discendenti obbligatoriamente dall'espletamento delle procedure in parola e stabiliti per legge, da regolamenti attuativi e/o da prescrizioni degli Enti. -----

Punto 2): con il limite di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per singolo atto. ----

Punti 3), 4), 5), 6): con il limite di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per singolo atto, procedura e/o posizione. -----

----- ***** -----

L'ambito in cui il Procuratore esercita le responsabilità, i compiti ed i poteri sopraesposti comprende tutte le Unità produttive e le loro pertinenze (impianti di produzione energia elettrica, reti di trasporto e distribuzione, uffici, terreni, etc.), attive o dismesse, di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, che costituiscono i complessi produttivi della società. -----

----- ***** -----

Nell'ambito dei poteri conferiti e con i limiti assegnati, al Procuratore vengono attribuiti i poteri e le facoltà di: -----

- rappresentare le società che abbiano o che avranno stipulato con la ITALGEN S.p.A. contratto di prestazione di servizi ed abbiano e/o avranno conferito alla stessa le relative procure. -----

----- ***** -----

Il tutto nel miglior interesse della ITALGEN S.p.A., autorizzato il Procuratore a far riconoscere la presente procura presso tutte le Amministrazioni governative, regionali e locali, presso gli Istituti di Credito, le Poste, le Amministrazioni ferroviarie, le Delegazioni di porto, le Compagnie di navigazione e presso ogni altro ente o amministrazione pubblico o privato, dichiarando fin da ora rato e valido l'operato

del nominato Procuratore il quale, per la sottoscrizione di qualsiasi atto o documento di cui ai precedenti punti, farà precedere la firma dalla dicitura "ITALGEN S.p.A. - Il Responsabile Regolazione e Autorizzazioni". -----

----- **PUBBLICITA' PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE** -----

Il dott. **Giuseppe DE BENI**, nella qualità spiegata, richiede ed autorizza il deposito della procura come sopra conferita presso il competente Registro delle Imprese, con ampio esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. ---

----- ***** -----

----- **REVOCA DI POTERI** -----

Il dott. **Giuseppe DE BENI**, nella spiegata qualità, altresì, con il presente atto: -----

(i) dichiara di revocare integralmente le seguenti procure speciali (già) conferite dalla "Società mandante" ai seguenti Soggetti ed in forza dei seguenti Atti: -----

(i.1) allo stesso dott. Ivan Giorgio GABATEL, con Atto in data 20 luglio 2016, n.ri 55.973/17.385 di Rep./Racc. di me Notaio, debitamente registrato nonché depositato e pubblicato presso il competente Registro delle Imprese di Bergamo; -----

(1.2) al dott. BIANCHINI Carlo Giuseppe, nato a Cremona il giorno 20 dicembre 1955, codice fiscale BNC CLG 55T20 D150W, con Atto in data 19 ottobre 2005, n.ri 31.324/5.429 di Rep./Racc. di me Notaio, debitamente registrato nonché depositato e pubblicato presso il competente Registro delle Imprese di Bergamo; -----

(ii) conseguentemente a quanto sopra dichiarato ai punti (i) e seguenti che precedono, **richiede ed autorizza la conseguente cancellazione di poteri presso il competente Registro delle Imprese**, con ampio esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. -----

Richiesto, io Notaio ricevo il presente atto, da me letto -----
al Signor comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 16:45 (sedici e minuti quarantacinque). -----


Completato di mio pugno, quest'atto è scritto in gran parte a macchina da persona di mia fiducia su otto pagine e quanto fin qui di questa nona di tre fogli. ---

F.TO GIUSEPPE DE BENI -----

notaio FILIPPO CALARCO (impronta sigillo). -----

E' copia conforme all'originale: il tutto munito delle prescritte firme e conservato ai miei atti. -----

Bergamo, 28 (ventotto) novembre 2016 (duemilasedici). -----



ALLEGATO 1 – Determinazione dei Volumi Energetici, dei Ricavi e del Contributo Economico

1. Origine e determinazione dei volumi energetici prodotti dall’Impianto

I volumi di energia elettrica oggetto del presente accordo sono determinati sulla base delle analisi tecniche certificate allegate all’Autorizzazione Unica dell’impianto fotovoltaico, come risultanti dal documento “Analisi di Producibilità – Elaborato d.2”. Ai fini del calcolo della producibilità, si assume un numero di ore equivalenti di funzionamento (kWh/kWp) pari a 1.413 h/anno, valore ottenuto mediante simulazioni ufficiali tramite software PVsyst e verifiche tecniche sul sito di installazione. La potenza nominale dell’impianto è pari a 3.715 kWp. Conseguentemente, la produzione teorica annua iniziale risulta pari a circa 5,1 GWh/anno.

Con riferimento ai moduli fotovoltaici installati, il costruttore dichiara un “Degradation Factor” pari all’1% nel primo anno e un incremento pari allo 0,4% annuo negli anni successivi. Per effetto di tale progressiva riduzione di efficienza, la producibilità dell’impianto è destinata a decrescere sino a valori prossimi a 4,5 GWh/anno nell’ultima fase della vita utile (30 anni).

Si evidenzia, altresì, che la produzione rilevante ai fini dell’applicazione della percentuale di cui alla presente opzione deve essere considerata al netto dell’energia autoconsumata dall’impianto.

Tale energia include i consumi tecnici e incompressibili necessari al funzionamento delle infrastrutture elettriche e di controllo (trasformatori, sistemi di illuminazione, UPS, apparati di sicurezza, telecamere e sistemi di supervisione), stimabili in misura pari a circa il 5% dei volumi lordi di energia prodotti.

2. Determinazione del prezzo dell'energia elettrica e calcolo dei ricavi lordi dell'Impianto

Il prezzo dell'energia elettrica assunto per la valorizzazione economica della produzione è pari a € 56,8/MWh, corrispondente al prezzo medio di aggiudicazione dell'Asta FER X Transitorio. Tale prezzo rappresenta il valore di riferimento per la quantificazione dei ricavi lordi, in coerenza con la disciplina incentivante vigente e con le aggiudicazioni pubblicate dal GSE.

Con riferimento a quanto previsto dal bando regolatorio del GSE e dalla disciplina vigente in materia di aggiornamento dei corrispettivi dei meccanismi FER, si evidenzia che l'indicizzazione annuale del prezzo dell'energia non si applica sull'intera tariffa di aggiudicazione, bensì esclusivamente sulla sola componente OPEX, vale a dire la quota della tariffa destinata a coprire i costi operativi dell'impianto (manutenzione ordinaria, costi di esercizio, servizi tecnici ricorrenti e attività gestionali connesse al funzionamento dell'impianto). Tale componente OPEX rappresenta soltanto il 20% del prezzo complessivo dell'energia e, conformemente alle disposizioni regolatorie, è l'unica parte soggetta a rivalutazione annuale.

Ne consegue che il prezzo base di aggiudicazione (56,8 €/MWh) rimane invariato, mentre solo una frazione minoritaria del prezzo viene adeguata annualmente, determinando un effetto contenuto sui ricavi complessivi. Tale dinamica risulta evidente dai flussi trentennali riportati nell'allegato tecnico, nei quali i ricavi annui passano da circa € 280.435 del primo anno a circa € 284.267 nell'ultimo anno del periodo considerato.

Si precisa altresì che i ricavi indicati sono espressi su base lorda. Ai fini della presente stima non sono stati considerati i costi operativi annuali dell'impianto (quali O&M ordinaria, manutenzione straordinaria, IMU, assicurazioni, servizi di monitoraggio oltre ai vari costi amministrativi-gestionali).

In questo modo, la comunità ospitante riceve un contributo più elevato, senza essere penalizzata da componenti di costo che restano in capo al gestore e che non impattano il territorio.

3. Determinazione del Contributo Economico – Contributo annuo ricorrente

In coerenza con la metodologia esposta nei paragrafi precedenti, la compensazione economica destinata al territorio è riconosciuta come contributo annuo, pari al 4% dei ricavi lordi dell'impianto, ed è pari a € 11.217 nel primo anno e cresce lievemente sino a circa € 11.371 nell'ultimo anno (30° anno), in coerenza con l'indicizzazione limitata alla sola quota OPEX della tariffa di vendita dell'energia.

Per completezza espositiva e ai fini di una piena trasparenza nei confronti dell'Amministrazione, si rinvia al documento tecnico allegato, recante la proiezione trentennale dei ricavi lordi, dei coefficienti di inflazione e della producibilità. Tale elaborato costituisce parte integrante del presente Allegato 1 e ne conferma puntualmente gli importi indicati, evidenziando l'evoluzione dei flussi economici lungo l'intero ciclo di vita dell'impianto.

COMPENSAZIONI COMUNE FONTANELLATO

Potenza nominale impianto	3,715 MW																														
t_{he}	1413 h/v																														
% tariffa inflazionata (quota OPEX)	20%																														
ANNO	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	
N° anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Degradation factor [%]	1,0%	1,4%	1,8%	2,2%	2,6%	3,0%	3,4%	3,8%	4,2%	4,6%	5,0%	5,4%	5,8%	6,2%	6,6%	7,0%	7,4%	7,8%	8,2%	8,6%	9,0%	9,4%	9,8%	10,2%	10,6%	11,0%	11,4%	11,8%	12,2%	12,6%	
Produzione EE [GWh/y]	5,197	5,176	5,155	5,134	5,113	5,092	5,071	5,050	5,029	5,008	4,987	4,966	4,945	4,924	4,903	4,882	4,861	4,840	4,819	4,798	4,777	4,756	4,735	4,714	4,693	4,672	4,651	4,630	4,609	4,588	
Produzione EE [GWh/y] al netto degli autoconsumi (5%)	4,937	4,917	4,897	4,877	4,857	4,837	4,818	4,798	4,778	4,758	4,738	4,718	4,698	4,678	4,658	4,638	4,618	4,598	4,578	4,558	4,538	4,518	4,498	4,478	4,458	4,439	4,419	4,399	4,379	4,359	
Prezzo aggiudicazione FER X [€/MWh]	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	
Effetto inflazione sola quota OPEX	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Prezzo di vendita effettivo EE [€/MWh]	56,8	56,8	57,0	57,3	57,5	57,7	58,0	58,2	58,5	58,8	59,0	59,3	59,6	59,8	60,1	60,4	60,7	61,0	61,3	61,7	62,0	62,3	62,7	63,0	63,4	63,7	64,1	64,5	64,8	65,2	
Ricavo annuo lordo [€/y]	280.435	279.301	279.281	279.274	279.280	279.299	279.332	279.379	279.440	279.515	279.604	279.708	279.826	279.959	280.108	280.271	280.450	280.645	280.855	281.081	281.324	281.583	281.858	282.151	282.460	282.786	283.130	283.491	283.870	284.267	
Contributo annuo [€/y]	4%	11.217	11.172	11.171	11.171	11.171	11.172	11.173	11.175	11.178	11.181	11.184	11.188	11.193	11.198	11.204	11.211	11.218	11.226	11.234	11.243	11.253	11.263	11.274	11.286	11.298	11.311	11.325	11.340	11.355	11.371



COMUNE DI FONTANELLATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

ACCORDO TRA IL COMUNE DI FONTANELLATO E LA SOCIETÀ ITALGEN SPA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA A TERRA DI POTENZA PARI A 3.715,2 KWP IN FRAZ. PAROLA NEL COMUNE DI FONTANELLATO. APPROVAZIONE.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Fontanellato, li 27/05/2026

TERZO SETTORE AREA TECNICA
Storchi Alessandra / InfoCamere S.C.p.A.



COMUNE DI FONTANELLATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

ACCORDO TRA IL COMUNE DI FONTANELLATO E LA SOCIETÀ ITALGEN SPA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA A TERRA DI POTENZA PARI A 3.715,2 KWP IN FRAZ. PAROLA NEL COMUNE DI FONTANELLATO. APPROVAZIONE.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Fontanellato, li 28/05/2026

Responsabile del Servizio Economico Fina
Ziveri Stefania / InfoCamere S.C.p.A.



COMUNE DI FONTANELLATO
PROVINCIA DI PARMA

ACCORDO TRA IL COMUNE DI FONTANELLATO E LA SOCIETÀ ITALGEN SPA
PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE
CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA A TERRA DI POTENZA PARI A
3.715,2 kWp IN FRAZ. PAROLA NEL COMUNE DI FONTANELLATO.

L'anno 2026 il giorno 3 (tre) del mese di giugno, tra:

- il Comune di Fontanellato (PR), con sede in Piazza Garibaldi n. 1, PEC protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it, qui rappresentato dall'arch. Storchi Alessandra, nella sua qualità di Responsabile del III Settore Area Tecnica, munita degli occorrenti poteri derivanti dal Decreto Sindacale n. 31 del 23.12.2025 e in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 69 del 29.05.2026, qui allegata sub "Allegato A", la quale dichiara, pertanto, di agire esclusivamente in nome e per conto dell'interesse del Comune di Fontanellato - nel seguito anche il "Comune";
- Italgem S.p.A., società unipersonale per azioni di diritto italiano soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "Italmobiliare S.p.A.", con sede in Villa di Serio (BG), via Kennedy, 37, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 09438800154, partita IVA 02605580162, in persona del dott. Gabatel Ivan Giorgio nato a Motta di Livenza (Treviso) il 1° aprile 1962, C.F., GBTVGR62D01F770H, in forza della procura *ad negotia* a rogito notaio dr. Filippo Calarco in Bergamo n. rep. 56555 n. racc. 17800 del 04.11.2016

registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Bergamo 1 il 28.11.2016 al n. 43473 serie 1T, qui allegata sub “Allegato B” – nel seguito anche la “Società”.

Premesso che:

- Italgem è interessata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel territorio comunale di Fontanellato, in Fraz. Parola, con potenza 3.715,2 kWp e delle relative opere di rete per la connessione in MT 15 kV (“il progetto”) ed a tal fine in data 10/10/2025 ha avanzato all’Agenzia Regionale per Protezione Ambientale ed Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) sede di Parma istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 190/2024 art. 9;
- il Comune di Fontanellato, nell’ambito della Conferenza dei Servizi avviata, ha richiesto di integrare la documentazione con il programma delle compensazioni territoriali, concordando con la Società un importo pari al 4% dei ricavi annui lordi dell’impianto stimati sulla base delle analisi tecnico-economiche di cui alla “Determinazione dei Volumi Energetici, dei Ricavi e del Contributo Economico” qui allegata sub “Allegato C” per tutta la durata dell’impianto, assunta pari a 30 anni, fatto salvo quanto previsto agli artt. 4.2 e 4.3 di cui in appresso;
- detta richiesta rientra nel quadro normativo stabilito dal sopra citato art. 9 (comma 10 lett. d), relativo alla definizione di misure compensative ambientali a favore del territorio ospitante infrastrutture energetiche ed è applicabile al progetto;
- la Società ed il Comune sono altresì impegnate a promuovere interventi di sviluppo consistenti nella realizzazione di opere di interesse locale per il miglioramento della sicurezza all’interno del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, anche sotto la forma della c.d. “monetizzazione”;
- pertanto, ogni pagamento effettuato dalla Società ai sensi del presente accordo deve intendersi a titolo di compensazione in relazione al progetto e a favore del territorio del Comune di Fontanellato per la realizzazione di opere di interesse locale e di miglioramento della sicurezza e dell’ambiente all’interno del territorio comunale (“gli interventi”), che il Comune si riserva di individuare attraverso i propri competenti organi, nel pieno ed autonomo esercizio della propria

autorità e facoltà a norma di legge e regolamento e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 2 del DM 10 settembre 2010, che definisce i criteri per l'eventuale fissazione delle misure compensative; si rammenta quanto previsto da detta norma:

“(...) l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri (...)”;

- Italgen, come meglio descritto nel sopra richiamato “Allegato C”, ha stimato che, in base ai dati produttivi ed economici del progetto di seguito sintetizzati:

- i. Produzione teorica annua iniziale: 5,1 GWh/anno
- ii. Prezzo medio di vendita: 56,8 €/MWh
- iii. Ricavo lordo medio annuo stimato: circa 280.000 €

la compensazione territoriale dovuta ammonta come segue:

contributo economico annuale pari a € 11.217,00 per il primo anno e sino a € 11.371,00 per l'ultimo anno, esattamente secondo gli importi riportati nell'Allegato C per ciascuno dei trent'anni di riferimento.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente accordo, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo

- 1) Il presente Accordo disciplina le misure economiche di compensazione territoriale per il miglioramento della sicurezza all'interno del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, in coerenza con la normativa vigente, che Italgen S.p.A. riconosce al Comune di Fontanellato in relazione alla

realizzazione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico situato in Fraz. Parola a Fontanellato, in aggiunta agli interventi di mitigazione facenti parte del progetto.

Art. 2 – Obblighi delle Parti

- 1) La Società e il Comune si impegnano, dandosi reciproco supporto, a collaborare allo sviluppo delle attività per conseguire nel minor tempo possibile la realizzazione dell'impianto.

Art. 3 – Obblighi del Comune

- 1) Il Comune ai fini del presente Accordo e per tutta la sua durata:
 - a) si impegna a individuare, con proprie successive determinazioni, nel pieno ed autonomo esercizio della propria autorità e facoltà a norma di legge e regolamento, gli specifici interventi di cui alle premesse ricadenti tra gli interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, e volti alla compensazione e al riequilibrio ambientale, a contrastare il dissesto idrogeologico, a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, a promuovere la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti riducendo l'utilizzo di combustibili fossili, quali (a titolo esemplificativo):
 - interventi di efficientamento energetico di edifici e infrastrutture pubblici;
 - installazioni di impianti a fonti rinnovabili;
 - campagne di sensibilizzazione della cittadinanza;
 - realizzazione di opere di riforestazione urbana, di fasce boscate o di boschi urbani permanenti, anche mediante acquisizione a patrimonio di nuove aree, con piantumazione di essenze autoctone adeguate all'assorbimento dei principali agenti inquinanti atmosferici;
 - interventi volti alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico (posa in opera di asfalto ecologico e/o assorbente delle polveri sottili, realizzazione di piste ciclabili, realizzazione aree a verde, ecc.);

- interventi volti ad implementare la promozione e ‘organizzazione della mobilità sostenibile all’interno del territorio comunale, ivi inclusa l’installazione di colonnine di ricarica dedicate a veicoli elettrici e la realizzazione di aree di parcheggio deputate all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o di interscambio;
- nuove piantumazioni in aree comunali (viali, strade pubbliche, parchi e giardini) ivi inclusa la realizzazione e/o il relativo ampliamento di aree e spazi verdi a servizio della collettività;
- interventi volti al miglioramento della qualità delle acque;
- realizzazione di impianti per l’erogazione di acqua potabile alla collettività previo trattamento migliorativo delle qualità organolettiche dell’acqua;
- progettazione e/o costituzione di comunità energetiche/solari per la condivisione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- ogni altra opera che possa perseguire obiettivi di efficientamento energetico, di miglioramento della qualità ambientale e di riduzione degli impatti delle attività antropiche;

b) si impegna a non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, alla gestione, alla manutenzione ed al funzionamento dell’impianto, così come si asterrà dal porre in essere fatti o atti che possano creare pericolo all’impianto oppure che ne diminuiscano o rendano scomodo l’esercizio dei diritti concessi alla Società.

Art. 4 – Obblighi della Società

- 1) La Società si impegna a contribuire allo sviluppo territoriale, consistente nella realizzazione di opere di interesse locale sotto la forma della c.d. “monetizzazione” (di seguito “contributo”); si conferma che ogni pagamento effettuato ai sensi del presente accordo è da intendersi a titolo di compensazione a favore del territorio del Comune di Fontanellato per le finalità, presupposti e nel rispetto del contesto normativo come espressi in premesse.

- 2) Il contributo economico annuo stabilito come in Allegato C verrà corrisposto con decorrenza dalla data del verbale di messa in servizio dell'impianto sottoscritto con il distributore locale e, in particolare, in un'unica soluzione da versarsi mediante PagoPA (o altra modalità che verrà indicata dal Comune) entro la scadenza di ogni annualità per 30 anni e, comunque, fintanto che l'impianto stesso rimarrà in esercizio, restando inteso al riguardo che, qualora l'esercizio dovesse cessare prima dei 30 anni, il contributo non verrà più erogato.
- 3) nel caso di significativo o totale revamping dell'impianto, fatte salve le necessarie autorizzazioni amministrative da ottenersi da parte della Società, l'importo annuo del contributo dovrà essere ricalcolato in funzione dei nuovi dati di producibilità e ricavi previsti, con conseguente aggiornamento dell'importo dovuto e della durata del medesimo, essendo lo stesso connesso alla permanenza dell'impianto sul territorio;

Art. 5 – Durata dell'Accordo

- 1) Il presente accordo rimane in vigore per l'intera durata di esercizio dell'impianto fotovoltaico e sino a eventuale nuova regolamentazione.

Art. 6 – Risoluzione e/o scioglimento

- 1) E' sin da ora convenuto tra le Parti che, qualora per qualsivoglia motivo, entro tre anni dalla stipula del presente Accordo, non dovesse essere sottoscritto con il distributore locale il verbale di messa in servizio dell'impianto, il presente Accordo si intenderà automaticamente rinnovato alle medesime condizioni sino a risoluzione concordata espressamente tra le parti.
- 2) Il Comune avrà il diritto di risolvere il presente Accordo nei seguenti casi:
 - i) utilizzo dell'area per fini diversi da quelli stabiliti dal presente Accordo;
 - ii) mancata corresponsione del contributo per cause imputabili esclusivamente alla Società, previa diffida formale emessa da parte del Comune ad adempiere al pagamento entro 30 giorni;

- 3) Il presente Accordo si intenderà, altresì, sciolto nelle ipotesi di fallimento, liquidazione della Società o suo assoggettamento ad altra procedura concorsuale comportanti la perdita dei requisiti idonei a contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 7 – Adempimenti in materia antimafia

- 1) Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, le parti dichiarano e si danno atto che in relazione alla Società ITALGEN SPA non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, sulla base della documentazione acquisita dal responsabile del procedimento.

Art. 8 – Clausola di rinvio

- 1) Per quanto non previsto dal presente Accordo varranno le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato. Il presente Accordo è impegnativo per le Parti al momento della sottoscrizione, avendo inteso le Parti regolare i propri rapporti presenti e futuri.

Art. 9 – Controversie

- 1) Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana; eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione del presente Contratto, in ogni suo articolo, saranno oggetto di preventivo tentativo di composizione amichevole tramite l'esperienza, in via alternativa, di un procedimento di negoziazione assistita da Avvocati ovvero di mediazione presso un Organismo accreditato dal Ministero della Giustizia. Qualora non dovessero riuscire ad addivenire ad una composizione bonaria della controversia, le Parti, di comune accordo, eleggono quale Foro competente in via esclusiva il Foro di Parma, intendendosi con ciò derogata ogni altra competenza, anche concorrente.

Articolo 10 - Incompatibilità ex dipendenti comunali

- 1) La Società, con la sottoscrizione del presente Accordo, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti che, nel triennio precedente, in qualità di dipendenti comunali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti.
- 2) La Società si impegna, per tutta la durata dell'Accordo, a non instaurare rapporti contrattuali con ex dipendenti comunali che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Fontanellato.

Art. 11 - Obblighi di comportamento

- 1) Le parti danno atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2.3 del D.P.R. n. 62/2013 e delle previsioni contenute nel “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, la violazione da parte di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Fontanellato (adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2014), per quanto compatibili ed applicabili al presente Accordo, può comportare la risoluzione del medesimo; detti codici - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono direttamente disponibili sulla specifica sezione di Amministrazione Trasparente del Comune.

Art. 12 – Trattamento dei dati

- 1) Nella misura in cui le Parti siano tenute a porre in essere attività di trattamento di dati personali ai sensi del presente Accordo, ciascuna di esse, in qualità di autonomo “titolare del trattamento” ai sensi dell'art. 4, par. 1, n.(7) del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27.04.2016 sulla protezione

delle persone fisiche in materia di trattamento di dati personali e sulla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, “GDPR”), si impegna ad agire in conformità a quanto previsto dal GDPR, dal D.Lgs n. 196/2003, come successivamente modificato, e ad ogni altra disposizione applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fontanellato/Villa di Serio, 03.06.2026

Per il COMUNE DI FONTANELLATO

arch. Alessandra Storchi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)

Per ITALGEN SPA

dott. Gabatel Ivan Giorgio

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)



COMUNE DI FONTANELLATO

Delibera della Giunta Comunale

N. 69

DEL 29/05/2026

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI FONTANELLATO E LA SOCIETÀ ITALGEN SPA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA A TERRA DI POTENZA PARI A 3.715,2 KWP IN FRAZ. PAROLA NEL COMUNE DI FONTANELLATO. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventisei questo giorno ventinove del mese di maggio alle ore 15:15 su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m. , la Giunta Comunale si è riunita in adunanza in modalità da remoto.

Fatto l'appello nominale risultano:

COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE
SPINAZZI LUIGI	X (da remoto)	
RIVARA MATTIA		X
CARRAGLIA MAURIZIO		X
MARADEI ROSSANA	X (da remoto)	
TORTELLI FLAMINIA	X (da remoto)	

Assiste Il Vice Segretario Stefania Ziveri.

Il Dott. Luigi Spinazzi, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



COMUNE DI FONTANELLATO

PREMESSO che:

- la Soc. Italgem S.p.A., società unipersonale per azioni di diritto italiano soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "Italmobiliare S.p.A.", con sede in Villa di Serio (BG), Via Kennedy n°37 (C.F. 09438800154, P.IVA 02605580162), è interessata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel territorio comunale di Fontanellato, in Fraz. Parola, con potenza 3.715,2 kWp e delle relative opere di rete per la connessione in MT 15 kV;
- che, a tal fine, detta Società in data 10.10.2025 ha avanzato all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n°190/2024 (art. 9);
- che ARPAE ha attivato specifica Conferenza dei Servizi, finalizzata all'approvazione del progetto presentato, comportante variante alla strumentazione urbanistica vigente del Comune di Fontanellato;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n°190/2024 "*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*", art. 9 (Autorizzazione Unica), comma 10 lett. d), che prevede che la determinazione motivata favorevole di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni, considerate indispensabili in sede di Conferenza di Servizi per la realizzazione dell'intervento;
- l'allegato 2 del D.M. 10 settembre 2010, che definisce i criteri per la fissazione delle misure compensative: "*(...) l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri (...)*";
- D.Lgs. n°178/2025 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*";

DATO ATTO:

- che il Comune di Fontanellato, nell'ambito della citata Conferenza dei Servizi, ha richiesto di integrare la documentazione trasmessa con il programma delle compensazioni territoriali a favore del territorio ospitante infrastrutture energetiche, concordando con la Società la corresponsione di un importo pari al 4% dei ricavi annui lordi dell'impianto stimati sulla base delle analisi tecnico-economiche, per tutta la durata dell'impianto;
- che le somme introitate ai sensi della citata normativa dovranno essere destinate dal Comune, nel pieno ed autonomo esercizio della propria autorità e facoltà a norma di legge, a specifici



COMUNE DI FONTANELLATO

interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, e volti alla compensazione e al riequilibrio ambientale, a contrastare il dissesto idrogeologico, a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, a promuovere la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti riducendo l'utilizzo di combustibili fossili, quali (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo):

- interventi di efficientamento energetico di edifici e infrastrutture pubblici;
- installazioni di impianti a fonti rinnovabili;
- campagne di sensibilizzazione della cittadinanza;
- realizzazione di opere di riforestazione urbana, di fasce boscate o di boschi urbani permanenti, anche mediante acquisizione a patrimonio di nuove aree, con piantumazione di essenze autoctone adeguate all'assorbimento dei principali agenti inquinanti atmosferici;
- interventi volti alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico (posa in opera di asfalto ecologico e/o assorbente delle polveri sottili, realizzazione di piste ciclabili, realizzazione aree a verde, ecc.);
- interventi volti ad implementare la promozione e 'organizzazione della mobilità sostenibile all'interno del territorio comunale, ivi inclusa l'installazione di colonnine di ricarica dedicate a veicoli elettrici e la realizzazione di aree di parcheggio deputate all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o di interscambio;
- nuove piantumazioni in aree comunali (viali, strade pubbliche, parchi e giardini) ivi inclusa la realizzazione e/o il relativo ampliamento di aree e spazi verdi a servizio della collettività;
- interventi volti al miglioramento della qualità delle acque;
- realizzazione di impianti per l'erogazione di acqua potabile alla collettività previo trattamento migliorativo delle qualità organolettiche dell'acqua;
- progettazione e/o costituzione di comunità energetiche/solari per la condivisione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- ogni altra opera che possa perseguire obiettivi di efficientamento energetico, di miglioramento della qualità ambientale e di riduzione degli impatti delle attività antropiche;
- che è facoltà del Comune prescegliere la modalità di erogazione di detto contributo, tra:
 - versamento annuale del corrispettivo equivalente al 4% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto nell'anno precedente;
 - versamento in un'unica soluzione *una tantum* del corrispettivo totale attualizzato;
- che la Soc. Italgen S.p.A. ha stimato che, in base ai dati produttivi ed economici del progetto (Produzione teorica annua iniziale: 5,1 GWh/anno, Prezzo medio di vendita: 56,8 €/MWh), il ricavo lordo medio annuo stimato ammonterà a circa 280.000 €;

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione intende prescegliere, tra le modalità di erogazione del contributo compensativo, il versamento annuale, che comporterà un contributo economico annuale pari a € 11.217,00 per il primo anno di funzionamento dell'impianto, variabile sino a € 11.371,00 per l'ultimo anno;
- che il contributo economico annuo verrà corrisposto con decorrenza dalla data del verbale di messa in servizio dell'impianto sottoscritto con il distributore locale e, in particolare, in un'unica soluzione da versarsi mediante PagoPA (o altra modalità che verrà indicata dal



COMUNE DI FONTANELLATO

Comune) entro la scadenza di ogni annualità per 30 anni e, comunque, fintanto che l'impianto stesso rimarrà in esercizio;

- che è necessario procedere all'approvazione dell'Accordo tra le Parti, allo scopo di disciplinare le misure economiche di compensazione territoriale per il miglioramento della sicurezza del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, in coerenza con la normativa vigente, che Italgen S.p.A. riconoscerà al Comune di Fontanellato in relazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, in aggiunta agli interventi di mitigazione facenti parte del progetto;

DATO ATTO che il presente atto deliberativo non comporta per l'Ente impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

DATO ATTO:

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Settore arch. Alessandra Storchi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;
- che la natura dell'atto non richiede l'espressione del parere di regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l'allegata bozza dell'"**ACCORDO TRA IL COMUNE DI FONTANELLATO E LA SOCIETÀ ITALGEN SPA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA A TERRA DI POTENZA PARI A 3.715,2 kW_p IN FRAZ. PAROLA NEL COMUNE DI FONTANELLATO**" (Allegato A) e dei suoi allegati, come segue:

- Allegato B – Procura Speciale *ad negotia* Notaio Filippo Calarco di Bergamo Rep. 56.555, Racc. 17.800 per la sottoscrizione dell'Accordo;
- Allegato C – Determinazione dei volumi energetici, dei Ricavi e del Contributo Economico;

2. **DI STABILIRE** che:

- la sottoscrizione dell'Accordo è elemento imprescindibile ai fini dell'espressione del parere favorevole da parte dell'Amministrazione in sede di Conferenza dei Servizi;
- l'Accordo resterà in vigore per l'intera durata di esercizio dell'impianto fotovoltaico e sino a eventuale nuova regolamentazione;
- nel caso di significativo o totale revamping dell'impianto, fatte salve le necessarie autorizzazioni amministrative da ottenersi da parte della Società, l'importo annuo del contributo dovrà essere ricalcolato in funzione dei nuovi dati di producibilità e ricavi previsti, con conseguente aggiornamento dell'importo dovuto e della durata del medesimo, essendo lo stesso connesso alla permanenza dell'impianto sul territorio;



COMUNE DI FONTANELLATO

- qualora per qualsivoglia motivo, entro tre anni dalla stipula dell'Accordo, non dovesse essere sottoscritto con il distributore locale il verbale di messa in servizio dell'impianto, il presente Accordo si intenderà automaticamente rinnovato alle medesime condizioni sino a risoluzione concordata espressamente tra le parti;
 - il Comune avrà il diritto di risolvere l'Accordo nei seguenti casi: i) utilizzo dell'area per fini diversi da quelli stabiliti; ii) mancata corresponsione del contributo per cause imputabili esclusivamente alla Società, previa diffida formale ad adempiere al pagamento entro 30 giorni;
 - l'Accordo si intenderà, altresì, sciolto nelle ipotesi di fallimento, liquidazione della Società o suo assoggettamento ad altra procedura concorsuale comportanti la perdita dei requisiti idonei a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - in caso di risoluzione e/o scioglimento dell'Accordo, il Responsabile del Procedimento competente ne darà immediata comunicazione ad ARPAE, per i successivi provvedimenti inerenti l'Autorizzazione Unica dal medesimo rilasciata, decadendo di fatto il diritto di permanenza dell'impianto sul territorio comunale;
3. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n°241/1990 e s.m. che il Responsabile interessato dal presente provvedimento è l'Arch. Alessandra Storchi, in qualità di Responsabile del III Settore Area Tecnica, la quale è sin da ora autorizzata a sottoscrivere, per conto dell'Ente, l'Accordo in parola, con facoltà di apportarvi quelle minime modifiche che si rendessero necessarie per meglio tutela gli interessi dell'Ente medesimo;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di procedere al fine di consentire la chiusura del procedimento amministrativo, con separata votazione,

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.



COMUNE DI FONTANELLATO

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott. Luigi Spinazzi

Il Vice Segretario
Stefania Ziveri

ACCORDO TRA IL COMUNE DI FONTANELLATO E LA SOCIETÀ ITALGEN SPA
PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE
CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA A TERRA DI POTENZA PARI A
3.715,2 kWp IN FRAZ. PAROLA NEL COMUNE DI FONTANELLATO.

L'anno 2026 il giorno ----- del mese di -----, tra:

- il Comune di Fontanellato (PR), con sede in Piazza Garibaldi n. 1, PEC protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it, qui rappresentato dall'arch. Storchi Alessandra, nella sua qualità di Responsabile del III Settore Area Tecnica, munita degli occorrenti poteri derivanti dal Decreto Sindacale n. 31 del 23.12.2025 e in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. ____ del ____ 2026, qui allegata sub "Allegato A", la quale dichiara, pertanto, di agire esclusivamente in nome e per conto dell'interesse del Comune di Fontanellato - nel seguito anche il "Comune";
- Italgem S.p.A., società unipersonale per azioni di diritto italiano soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "Italmobiliare S.p.A.", con sede in Villa di Serio (BG), via Kennedy, 37, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 09438800154, partita IVA 02605580162, in persona del dott. Gabatel Ivan Giorgio nato a Motta di Livenza (Treviso) il 1° aprile 1962, C.F., GBTVGR62D01F770H, in forza della procura *ad negotia* a rogito notaio dr. Filippo Calarco in Bergamo n. rep. 56555 n. racc. 17800 del 04.11.2016 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Bergamo 1 il 28.11.2016 al n. 43473 serie 1T, qui allegata sub "Allegato B" – nel seguito anche la "Società".

Premesso che:

- Italgem è interessata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel territorio comunale di Fontanellato, in Fraz. Parola, con potenza 3.715,2 kWp e delle relative opere di rete per la

connessione in MT 15 kV (“il progetto”) ed a tal fine in data 10/10/2025 ha avanzato all’Agenzia Regionale per Protezione Ambientale ed Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) sede di Parma istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 190/2024 art. 9;

- il Comune di Fontanellato, nell’ambito della Conferenza dei Servizi avviata, ha richiesto di integrare la documentazione con il programma delle compensazioni territoriali, concordando con la Società un importo pari al 4% dei ricavi annui lordi dell’impianto stimati sulla base delle analisi tecnico-economiche di cui alla “Determinazione dei Volumi Energetici, dei Ricavi e del Contributo Economico” qui allegata sub “Allegato C” per tutta la durata dell’impianto, assunta pari a 30 anni, fatto salvo quanto previsto agli artt. 4.2 e 4.3 di cui in appresso;
- detta richiesta rientra del quadro normativo stabilito dal sopra citato art. 9 (comma 10 lett. d), relativo alla definizione di misure compensative ambientali a favore del territorio ospitante infrastrutture energetiche ed è applicabile al progetto;
- la Società ed il Comune sono altresì impegnate a promuovere interventi di sviluppo consistenti nella realizzazione di opere di interesse locale per il miglioramento della sicurezza all’interno del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, anche sotto la forma della c.d. “monetizzazione”;
- pertanto, ogni pagamento effettuato dalla Società ai sensi del presente accordo deve intendersi a titolo di compensazione in relazione al progetto e a favore del territorio del Comune di Fontanellato per la realizzazione di opere di interesse locale e di miglioramento della sicurezza e dell’ambiente all’interno del territorio comunale (“gli interventi”), che il Comune si riserva di individuare attraverso i propri competenti organi, nel pieno ed autonomo esercizio della propria autorità e facoltà a norma di legge e regolamento e ciò nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 2 del DM 10 settembre 2010, che definisce i criteri per l’eventuale fissazione delle misure compensative; si rammenta quanto previsto da detta norma:

“(…) l’autorizzazione unica può prevedere l’individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di

miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri (...)”;

- Italgas, come meglio descritto nel sopra richiamato “Allegato C”, ha stimato che, in base ai dati produttivi ed economici del progetto di seguito sintetizzati:

- i. Produzione teorica annua iniziale: 5,1 GWh/anno
- ii. Prezzo medio di vendita: 56,8 €/MWh
- iii. Ricavo lordo medio annuo stimato: circa 280.000 €

la compensazione territoriale dovuta ammonta come segue:

contributo economico annuale pari a € 11.217,00 per il primo anno e sino a € 11.371,00 per l’ultimo anno, esattamente secondo gli importi riportati nell’Allegato C per ciascuno dei trent’anni di riferimento.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente accordo, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell’Accordo

- 1) Il presente Accordo disciplina le misure economiche di compensazione territoriale per il miglioramento della sicurezza all’interno del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, in coerenza con la normativa vigente, che Italgas S.p.A. riconosce al Comune di Fontanellato in relazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico situato in Fraz. Parola a Fontanellato, in aggiunta agli interventi di mitigazione facenti parte del progetto.

Art. 2 – Obblighi delle Parti

- 1) La Società e il Comune si impegnano, dandosi reciproco supporto, a collaborare allo sviluppo delle attività per conseguire nel minor tempo possibile la realizzazione dell'impianto.

Art. 3 – Obblighi del Comune

- 1) Il Comune ai fini del presente Accordo e per tutta la sua durata:
 - a) si impegna a individuare, con proprie successive determinazioni, nel pieno ed autonomo esercizio della propria autorità e facoltà a norma di legge e regolamento, gli specifici interventi di cui alle premesse ricadenti tra gli interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, e volti alla compensazione e al riequilibrio ambientale, a contrastare il dissesto idrogeologico, a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, a promuovere la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti riducendo l'utilizzo di combustibili fossili, quali (a titolo esemplificativo):
 - interventi di efficientamento energetico di edifici e infrastrutture pubblici;
 - installazioni di impianti a fonti rinnovabili;
 - campagne di sensibilizzazione della cittadinanza;
 - realizzazione di opere di riforestazione urbana, di fasce boscate o di boschi urbani permanenti, anche mediante acquisizione a patrimonio di nuove aree, con piantumazione di essenze autoctone adeguate all'assorbimento dei principali agenti inquinanti atmosferici;
 - interventi volti alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico (posa in opera di asfalto ecologico e/o assorbente delle polveri sottili, realizzazione di piste ciclabili, realizzazione aree a verde, ecc.);
 - interventi volti ad implementare la promozione e 'organizzazione della mobilità sostenibile all'interno del territorio comunale, ivi inclusa l'installazione di colonnine di ricarica dedicate a veicoli elettrici e la realizzazione di aree di parcheggio deputate all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o di interscambio;

- nuove piantumazioni in aree comunali (viali, strade pubbliche, parchi e giardini) ivi inclusa la realizzazione e/o il relativo ampliamento di aree e spazi verdi a servizio della collettività;
 - interventi volti al miglioramento della qualità delle acque;
 - realizzazione di impianti per l'erogazione di acqua potabile alla collettività previo trattamento migliorativo delle qualità organolettiche dell'acqua;
 - progettazione e/o costituzione di comunità energetiche/solari per la condivisione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
 - ogni altra opera che possa perseguire obiettivi di efficientamento energetico, di miglioramento della qualità ambientale e di riduzione degli impatti delle attività antropiche;
- b) si impegna a non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, alla gestione, alla manutenzione ed al funzionamento dell'impianto, così come si asterrà dal porre in essere fatti o atti che possano creare pericolo all'impianto oppure che ne diminuiscano o rendano scomodo l'esercizio dei diritti concessi alla Società.

Art. 4 – Obblighi della Società

- 1) La Società si impegna a contribuire allo sviluppo territoriale, consistente nella realizzazione di opere di interesse locale sotto la forma della c.d. “monetizzazione” (di seguito “contributo”); si conferma che ogni pagamento effettuato ai sensi del presente accordo è da intendersi a titolo di compensazione a favore del territorio del Comune di Fontanellato per le finalità, presupposti e nel rispetto del contesto normativo come espressi in premesse.
- 2) Il contributo economico annuo stabilito come in Allegato C verrà corrisposto con decorrenza dalla data del verbale di messa in servizio dell'impianto sottoscritto con il distributore locale e, in particolare, in un'unica soluzione da versarsi mediante PagoPA (o altra modalità che verrà indicata dal Comune) entro la scadenza di ogni annualità per 30 anni e, comunque, fintanto che

l'impianto stesso rimarrà in esercizio, restando inteso al riguardo che, qualora l'esercizio dovesse cessare prima dei 30 anni, il contributo non verrà più erogato.

- 3) nel caso di significativo o totale revamping dell'impianto, fatte salve le necessarie autorizzazioni amministrative da ottenersi da parte della Società, l'importo annuo del contributo dovrà essere ricalcolato in funzione dei nuovi dati di producibilità e ricavi previsti, con conseguente aggiornamento dell'importo dovuto e della durata del medesimo, essendo lo stesso connesso alla permanenza dell'impianto sul territorio;

Art. 5 – Durata dell'Accordo

- 1) Il presente accordo rimane in vigore per l'intera durata di esercizio dell'impianto fotovoltaico e sino a eventuale nuova regolamentazione.

Art. 6 – Risoluzione e/o scioglimento

- 1) E' sin da ora convenuto tra le Parti che, qualora per qualsivoglia motivo, entro tre anni dalla stipula del presente Accordo, non dovesse essere sottoscritto con il distributore locale il verbale di messa in servizio dell'impianto, il presente Accordo si intenderà automaticamente rinnovato alle medesime condizioni sino a risoluzione concordata espressamente tra le parti.
- 2) Il Comune avrà il diritto di risolvere il presente Accordo nei seguenti casi:
 - i) utilizzo dell'area per fini diversi da quelli stabiliti dal presente Accordo;
 - ii) mancata corresponsione del contributo per cause imputabili esclusivamente alla Società, previa diffida formale emessa da parte del Comune ad adempiere al pagamento entro 30 giorni;
- 3) Il presente Accordo si intenderà, altresì, sciolto nelle ipotesi di fallimento, liquidazione della Società o suo assoggettamento ad altra procedura concorsuale comportanti la perdita dei requisiti idonei a contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 7 – Adempimenti in materia antimafia

- 1) Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, le parti dichiarano e si danno atto che in relazione alla Società ITALGEN SPA non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, sulla base della documentazione acquisita dal responsabile del procedimento.

Art. 8 – Clausola di rinvio

- 1) Per quanto non previsto dal presente Accordo varranno le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato. Il presente Accordo è impegnativo per le Parti al momento della sottoscrizione, avendo inteso le Parti regolare i propri rapporti presenti e futuri.

Art. 9 – Controversie

- 1) Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana; eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione del presente Contratto, in ogni suo articolo, saranno oggetto di preventivo tentativo di composizione amichevole tramite l'esperienza, in via alternativa, di un procedimento di negoziazione assistita da Avvocati ovvero di mediazione presso un Organismo accreditato dal Ministero della Giustizia. Qualora non dovessero riuscire ad addivenire ad una composizione bonaria della controversia, le Parti, di comune accordo, eleggono quale Foro competente in via esclusiva il Foro di Parma, intendendosi con ciò derogata ogni altra competenza, anche concorrente.

Articolo 10 - Incompatibilità ex dipendenti comunali

- 1) La Società, con la sottoscrizione del presente Accordo, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti che, nel triennio precedente, in qualità di dipendenti comunali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti.

- 2) La Società si impegna, per tutta la durata dell'Accordo, a non instaurare rapporti contrattuali con ex dipendenti comunali che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Fontanellato.

Art. 11 - Obblighi di comportamento

- 1) Le parti danno atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2.3 del D.P.R. n. 62/2013 e delle previsioni contenute nel “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, la violazione da parte di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Fontanellato (adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2014), per quanto compatibili ed applicabili al presente Accordo, può comportare la risoluzione del medesimo; detti codici - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono direttamente disponibili sulla specifica sezione di Amministrazione Trasparente del Comune.

Art. 12 – Trattamento dei dati

- 1) Nella misura in cui le Parti siano tenute a porre in essere attività di trattamento di dati personali ai sensi del presente Accordo, ciascuna di esse, in qualità di autonomo “titolare del trattamento” ai sensi dell'art. 4, par. 1, n.(7) del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27.04.2016 sulla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento di dati personali e sulla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, “GDPR”), si impegna ad agire in conformità a quanto

previsto dal GDPR, dal D.Lgs 196/2003, come successivamente modificato, e ad ogni altra disposizione applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fontanellato/Villa di Serio,2026

Per il COMUNE DI FONTANELLATO

arch. Alessandra Storchi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)

Per ITALGEN SPA

dott. Gabatel Ivan Giorgio

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)

ALLEGATO "B"



Dott. FILIPPO CALARCO

NOTAIO

Via sant'Orsola n. 13

Tel. 035 222859 - Fax 035 236258

24122 BERGAMO

N. 56.555 di Repertorio N. 17.800 di Raccolta

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilasedici**, il giorno **quattro** del mese di **novembre**,

04 novembre 2016

in **Bergamo**, via San Bernardino n.ro 149/A, presso la sede legale di "ITALGEN S.p.A.", in una sala al primo piano.

Avanti a me Avv. **FILIPPO CALARCO**, Notaio in Bergamo, iscritto nel Ruolo dei Notai del Collegio Notarile di Bergamo, senza assistenza dei testimoni,

E' PRESENTE IL SIGNOR

- **DE BENI** dott. **Giuseppe**, nato a Bergamo il giorno 20 marzo 1960, domiciliato per la carica in Bergamo presso la sede legale della infra indicata Società, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Consigliere Delegato e, come tale, quale legale rappresentante della Società per Azioni:

"ITALGEN S.p.A."

con sede legale in Bergamo, via San Bernardino n.ro 149/A - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "Italmobiliare S.p.A." (art. 2497-bis codice civile) - capitale sociale di Euro 20.000.000,00, interamente versato, codice fiscale n. 09438800154, iscritta con tale medesimo numero al Registro delle Imprese di Bergamo, altresì iscritta al n.308143 del R.E.A. della C.C.I.A.A. di Bergamo, munito dei necessari poteri ai sensi di legge, del vigente statuto sociale e della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 08 giugno 2016 che, esibita a me Notaio, rimane conservata agli atti della "Società"; (società che, d'ora innanzi, sarà anche chiamata "**Italgen**" e/o "**società mandante**" e/o "**mandante**" e/o "**società**").

Io Notaio sono certo della identità personale, qualifica e poteri del Signor comparente il quale, con il presente atto, nella qualità spiegata,

CONFERISCE

PROCURA SPECIALE "AD NEGOTIA"

e, per quanto infra, "procura generale" al Signor:

- **GABATEL** dott. **Ivan Giorgio**, nato a Motta Di Livenza (Treviso) il giorno 01 (uno) aprile 1962, codice fiscale GBT VGR 62D01 F770H, domiciliato per l'incarico in Bergamo, presso la sede legale della "Società mandante";

(qui di seguito indicato più brevemente, con iniziali maiuscole e/o minuscole: "**Procuratore**");

affinchè, nella sua qualità di "**Responsabile Regolazione e Autorizzazioni**" di "Italgen", abbia a rappresentare la "società mandante" nei confronti di Enti Pubblici e privati e di terzi in genere (anche soggetti privati) per quanto attiene alle problematiche patrimoniali, autorizzative, concessorie, regolatorie e territoriali nonché alla gestione amministrativa ed alla tutela (di seguito, le "**attività immobiliari**") relative agli immobili ed impianti industriali e produttivi della "società mandante" e/o comunque di interesse aziendale (qui di seguito, il "**patrimonio immobiliare aziendale**").

A tutti tali scopi, il dott. Giuseppe DE BENI, nella sopra spiegata qualità, conferisce al nominato "procuratore" tutti i necessari ed opportuni poteri e facoltà, da esercitare in nome e per conto di "Italgen S.p.A." ed, in particolare, i seguenti:

1) Sottoscrivere e gestire con Pubbliche Amministrazioni, Enti privati e terzi in genere (anche persone fisiche), tutti gli atti, istanze, dichiarazioni, esposti, osservazioni, reclami, denunce e querele, opposizioni, ricorsi non giurisdizionali, come anche gli adempimenti connessi, quali pagamenti di canoni di ogni genere, sovracanon, cauzioni, oneri istruttori, tasse, indennità, ecc., nonché svolgere ogni altra attività

REGISTRATO A BERGAMO 1
IL 28/11/2016
AL N. 43473 SERIE 1T
ESATTI EURO 230,00

DEPOSITATO AL REGISTRO
IMPRESSE DI BERGAMO
IL 28/11/2016



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 69 del 29/05/2026.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a a, 13 - tel. 035 222859 - fax 035 236258
Stefania Ziveri, LUIGI SPINAZZI Documento stampato il giorno 03/06/2026 da Alessandra Storchi.
Responsabile Settore Urbanistica, Ediliz Alessandra Storchi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 69 del 29/05/2026.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a Stefania Ziveri, LUIGI SPINAZZI Documento stampato il giorno 03/06/2026 da Alessandra Storchi.
Responsabile Settore Urbanistica, Ediliz Alessandra Storchi

giuridica comunque denominata necessaria od opportuna per la costruzione, la valorizzazione, la regolazione, l'attivazione, la salvaguardia, la gestione e la dismissione del **"patrimonio immobiliare aziendale"**, inclusa ogni relativa pertinenza; ---

2) Sottoscrivere e gestire con Pubbliche Amministrazioni, Enti privati e terzi in genere (anche persone fisiche), atti negoziali, unilaterali e non, comprese le convenzioni urbanistiche, amministrative e/o gli atti d'obbligo unilaterali, occorrenti per il perfezionamento di atti e procedimenti autorizzatori o concessori relativi al **"patrimonio immobiliare aziendale"** e provvedere alla sua gestione patrimoniale, amministrativa e tutela; -----

3) trattare e concludere ogni operazione o contratto, permuta, locazione anche ultranovennale, comodati, servitù o diritti immobiliari in genere, sia attive che passive, con soggetti pubblici e privati, compreso il potere di transigere, consentendo e richiedendo iscrizioni, cancellazioni e annotazioni ipotecarie, rinunciando ad ipoteche legali; -----

4) Attivare e gestire presso le Pubbliche Amministrazioni le procedure attive di esproprio, di occupazione di urgenza e di imposizione di diritti reali su proprietà terze nonché, di converso, gestire procedure espropriative passive, occupazioni di urgenza, imposizione di diritti reali ovvero occupazioni senza titolo relativamente ad immobili di proprietà aziendale, accettando, convenendo, rifiutando o incassando indennità o risarcimento danni; -----

5) Sottoscrivere atti e transigere in sede stragiudiziale ogni vertenza, anche per responsabilità extracontrattuale, che possa insorgere in merito a danni a terzi derivanti dall'attività industriale e/o produttiva; -----

6) sottoscrivere e gestire atti per la definizione di rapporti di utenza di servizi pubblici o di uso pubblico connessi al "patrimonio immobiliare aziendale"; -----

Limiti di importo: -----

Punto 1): nessuna limitazione, in quanto trattasi di importi discendenti obbligatoriamente dall'espletamento delle procedure in parola e stabiliti per legge, da regolamenti attuativi e/o da prescrizioni degli Enti. -----

Punto 2): con il limite di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per singolo atto. ----

Punti 3), 4), 5), 6): con il limite di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per singolo atto, procedura e/o posizione. -----

----- ***** -----

L'ambito in cui il Procuratore esercita le responsabilità, i compiti ed i poteri sopraesposti comprende tutte le Unità produttive e le loro pertinenze (impianti di produzione energia elettrica, reti di trasporto e distribuzione, uffici, terreni, etc.), attive o dismesse, di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, che costituiscono i complessi produttivi della società. -----

----- ***** -----

Nell'ambito dei poteri conferiti e con i limiti assegnati, al Procuratore vengono attribuiti i poteri e le facoltà di: -----

- rappresentare le società che abbiano o che avranno stipulato con la ITALGEN S.p.A. contratto di prestazione di servizi ed abbiano e/o avranno conferito alla stessa le relative procure. -----

----- ***** -----

Il tutto nel miglior interesse della ITALGEN S.p.A., autorizzato il Procuratore a far riconoscere la presente procura presso tutte le Amministrazioni governative, regionali e locali, presso gli Istituti di Credito, le Poste, le Amministrazioni ferroviarie, le Delegazioni di porto, le Compagnie di navigazione e presso ogni altro ente o amministrazione pubblico o privato, dichiarando fin da ora rato e valido l'operato

del nominato Procuratore il quale, per la sottoscrizione di qualsiasi atto o documento di cui ai precedenti punti, farà precedere la firma dalla dicitura "ITALGEN S.p.A. - Il Responsabile Regolazione e Autorizzazioni". -----

----- **PUBBLICITA' PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE** -----

Il dott. **Giuseppe DE BENI**, nella qualità spiegata, richiede ed autorizza il deposito della procura come sopra conferita presso il competente Registro delle Imprese, con ampio esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. ---

----- ***** -----

----- **REVOCA DI POTERI** -----

Il dott. **Giuseppe DE BENI**, nella spiegata qualità, altresì, con il presente atto: -----

(i) dichiara di revocare integralmente le seguenti procure speciali (già) conferite dalla "Società mandante" ai seguenti Soggetti ed in forza dei seguenti Atti: -----

(i.1) allo stesso dott. Ivan Giorgio GABATEL, con Atto in data 20 luglio 2016, n.ri 55.973/17.385 di Rep./Racc. di me Notaio, debitamente registrato nonché depositato e pubblicato presso il competente Registro delle Imprese di Bergamo; -----

(1.2) al dott. BIANCHINI Carlo Giuseppe, nato a Cremona il giorno 20 dicembre 1955, codice fiscale BNC CLG 55T20 D150W, con Atto in data 19 ottobre 2005, n.ri 31.324/5.429 di Rep./Racc. di me Notaio, debitamente registrato nonché depositato e pubblicato presso il competente Registro delle Imprese di Bergamo; -----

(ii) conseguentemente a quanto sopra dichiarato ai punti (i) e seguenti che precedono, **richiede ed autorizza la conseguente cancellazione di poteri presso il competente Registro delle Imprese**, con ampio esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. -----

Richiesto, io Notaio ricevo il presente atto, da me letto -----
al Signor comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 16:45 (sedici e minuti quarantacinque). -----


Completato di mio pugno, quest'atto è scritto in gran parte a macchina da persona di mia fiducia su otto pagine e quanto fin qui di questa nona di tre fogli. ---

F.TO GIUSEPPE DE BENI -----

notaio FILIPPO CALARCO (impronta sigillo). -----

E' copia conforme all'originale: il tutto munito delle prescritte firme e conservato ai miei atti. -----

Bergamo, 28 (ventotto) novembre 2016 (duemilasedici). -----



ALLEGATO 1 – Determinazione dei Volumi Energetici, dei Ricavi e del Contributo Economico

1. Origine e determinazione dei volumi energetici prodotti dall’Impianto

I volumi di energia elettrica oggetto del presente accordo sono determinati sulla base delle analisi tecniche certificate allegate all’Autorizzazione Unica dell’impianto fotovoltaico, come risultanti dal documento “Analisi di Producibilità – Elaborato d.2”. Ai fini del calcolo della producibilità, si assume un numero di ore equivalenti di funzionamento (kWh/kWp) pari a 1.413 h/anno, valore ottenuto mediante simulazioni ufficiali tramite software PVsyst e verifiche tecniche sul sito di installazione. La potenza nominale dell’impianto è pari a 3.715 kWp. Conseguentemente, la produzione teorica annua iniziale risulta pari a circa 5,1 GWh/anno.

Con riferimento ai moduli fotovoltaici installati, il costruttore dichiara un “Degradation Factor” pari all’1% nel primo anno e un incremento pari allo 0,4% annuo negli anni successivi. Per effetto di tale progressiva riduzione di efficienza, la producibilità dell’impianto è destinata a decrescere sino a valori prossimi a 4,5 GWh/anno nell’ultima fase della vita utile (30 anni).

Si evidenzia, altresì, che la produzione rilevante ai fini dell’applicazione della percentuale di cui alla presente opzione deve essere considerata al netto dell’energia autoconsumata dall’impianto.

Tale energia include i consumi tecnici e incompressibili necessari al funzionamento delle infrastrutture elettriche e di controllo (trasformatori, sistemi di illuminazione, UPS, apparati di sicurezza, telecamere e sistemi di supervisione), stimabili in misura pari a circa il 5% dei volumi lordi di energia prodotti.

2. Determinazione del prezzo dell'energia elettrica e calcolo dei ricavi lordi dell'Impianto

Il prezzo dell'energia elettrica assunto per la valorizzazione economica della produzione è pari a € 56,8/MWh, corrispondente al prezzo medio di aggiudicazione dell'Asta FER X Transitorio. Tale prezzo rappresenta il valore di riferimento per la quantificazione dei ricavi lordi, in coerenza con la disciplina incentivante vigente e con le aggiudicazioni pubblicate dal GSE.

Con riferimento a quanto previsto dal bando regolatorio del GSE e dalla disciplina vigente in materia di aggiornamento dei corrispettivi dei meccanismi FER, si evidenzia che l'indicizzazione annuale del prezzo dell'energia non si applica sull'intera tariffa di aggiudicazione, bensì esclusivamente sulla sola componente OPEX, vale a dire la quota della tariffa destinata a coprire i costi operativi dell'impianto (manutenzione ordinaria, costi di esercizio, servizi tecnici ricorrenti e attività gestionali connesse al funzionamento dell'impianto). Tale componente OPEX rappresenta soltanto il 20% del prezzo complessivo dell'energia e, conformemente alle disposizioni regolatorie, è l'unica parte soggetta a rivalutazione annuale.

Ne consegue che il prezzo base di aggiudicazione (56,8 €/MWh) rimane invariato, mentre solo una frazione minoritaria del prezzo viene adeguata annualmente, determinando un effetto contenuto sui ricavi complessivi. Tale dinamica risulta evidente dai flussi trentennali riportati nell'allegato tecnico, nei quali i ricavi annui passano da circa € 280.435 del primo anno a circa € 284.267 nell'ultimo anno del periodo considerato.

Si precisa altresì che i ricavi indicati sono espressi su base lorda. Ai fini della presente stima non sono stati considerati i costi operativi annuali dell'impianto (quali O&M ordinaria, manutenzione straordinaria, IMU, assicurazioni, servizi di monitoraggio oltre ai vari costi amministrativi-gestionali).

In questo modo, la comunità ospitante riceve un contributo più elevato, senza essere penalizzata da componenti di costo che restano in capo al gestore e che non impattano il territorio.

3. Determinazione del Contributo Economico – Contributo annuo ricorrente

In coerenza con la metodologia esposta nei paragrafi precedenti, la compensazione economica destinata al territorio è riconosciuta come contributo annuo, pari al 4% dei ricavi lordi dell'impianto, ed è pari a € 11.217 nel primo anno e cresce lievemente sino a circa € 11.371 nell'ultimo anno (30° anno), in coerenza con l'indicizzazione limitata alla sola quota OPEX della tariffa di vendita dell'energia.

Per completezza espositiva e ai fini di una piena trasparenza nei confronti dell'Amministrazione, si rinvia al documento tecnico allegato, recante la proiezione trentennale dei ricavi lordi, dei coefficienti di inflazione e della producibilità. Tale elaborato costituisce parte integrante del presente Allegato 1 e ne conferma puntualmente gli importi indicati, evidenziando l'evoluzione dei flussi economici lungo l'intero ciclo di vita dell'impianto.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 69 del 29/05/2026.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a Stefania Ziveri, LUIGI SPINAZZI Documento stampato il giorno 03/06/2026 da Alessandra Storchi.
 Responsabile Settore Urbanistica, Ediliz Alessandra Storchi

COMPENSAZIONI COMUNE FONTANELLATO

Potenza nominale impianto	3,715 MW																														
t_{ho}	1413 h/v																														
% tariffa inflazionata (quota OPEX)	20%																														
ANNO	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	
N° anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Degradation factor [%]	1,0%	1,4%	1,8%	2,2%	2,6%	3,0%	3,4%	3,8%	4,2%	4,6%	5,0%	5,4%	5,8%	6,2%	6,6%	7,0%	7,4%	7,8%	8,2%	8,6%	9,0%	9,4%	9,8%	10,2%	10,6%	11,0%	11,4%	11,8%	12,2%	12,6%	
Produzione EE [GWh/v]	5,197	5,176	5,155	5,134	5,113	5,092	5,071	5,050	5,029	5,008	4,987	4,966	4,945	4,924	4,903	4,882	4,861	4,840	4,819	4,798	4,777	4,756	4,735	4,714	4,693	4,672	4,651	4,630	4,609	4,588	
Produzione EE [GWh/v] al netto degli autoconsumi (5%)	4,937	4,917	4,897	4,877	4,857	4,837	4,818	4,798	4,778	4,758	4,738	4,718	4,698	4,678	4,658	4,638	4,618	4,598	4,578	4,558	4,538	4,518	4,498	4,478	4,458	4,439	4,419	4,399	4,379	4,359	
Prezzo aggiudicazione FER X [€/MWh]	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	
Effetto inflazione sola quota OPEX	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Prezzo di vendita effettivo EE [€/MWh]	56,8	56,8	57,0	57,3	57,5	57,7	58,0	58,2	58,5	58,8	59,0	59,3	59,6	59,8	60,1	60,4	60,7	61,0	61,3	61,7	62,0	62,3	62,7	63,0	63,4	63,7	64,1	64,5	64,8	65,2	
Ricavo annuo lordo [€/v]	280.435	279.301	279.281	279.274	279.280	279.299	279.332	279.379	279.440	279.515	279.604	279.708	279.826	279.959	280.108	280.271	280.450	280.645	280.855	281.081	281.324	281.583	281.858	282.151	282.460	282.786	283.130	283.491	283.870	284.267	
Contributo annuo [€/v]	4%	11.217	11.172	11.171	11.171	11.171	11.172	11.173	11.175	11.178	11.181	11.184	11.188	11.193	11.198	11.204	11.211	11.218	11.226	11.234	11.243	11.253	11.263	11.274	11.286	11.298	11.311	11.325	11.340	11.355	11.371



COMUNE DI FONTANELLATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

ACCORDO TRA IL COMUNE DI FONTANELLATO E LA SOCIETÀ ITALGEN SPA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA A TERRA DI POTENZA PARI A 3.715,2 KWP IN FRAZ. PAROLA NEL COMUNE DI FONTANELLATO. APPROVAZIONE.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Fontanellato, li 27/05/2026

TERZO SETTORE AREA TECNICA
Storchi Alessandra / InfoCamere S.C.p.A.



COMUNE DI FONTANELLATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

ACCORDO TRA IL COMUNE DI FONTANELLATO E LA SOCIETÀ ITALGEN SPA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA A TERRA DI POTENZA PARI A 3.715,2 KWP IN FRAZ. PAROLA NEL COMUNE DI FONTANELLATO. APPROVAZIONE.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Fontanellato, li 28/05/2026

Responsabile del Servizio Economico Fina
Ziveri Stefania / InfoCamere S.C.p.A.



Buongiorno, nell'area interessata dai vostri lavori, non risultano essere presenti infrastrutture di proprietà del Gruppo Retelit RDS.

Cordiali Saluti,

Claudio Marchi

N.B. Ricordo che dal giorno 01/07/2026 le richieste che saranno inviate ai seguenti indirizzi non saranno più gestite: operations@pec.retelit.com ; retelit@pec.retelit.com ; retelitdigitalservices@pec.it. Dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi email: coordinamento.scavi-retelit@pec.it o coordinamento.scavi@retelit.it

Data: 23/06/2026 13:27

Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: Prot. 23/06/2026.0114283.U - D.Lgs 190 2024, Art. 9 - ITALGEN SPA - Domanda di Autorizzazione Unica per realizzazione di impianto fotovoltaico con potenza 3.715,2 kWp e delle relative opere di rete per la connessione nel Comune di Fontanellato (PR) in Strada Parola - VERBALE CDS

DA: "Per conto di: parma@pec.arpae.it" <posta-certificata@legalmail.it>

A: fibercopspa@pce.fibercop.it;retelit@pec.retelit.com

CC:

come **Prot. 23/06/2026.0114283.U**

con oggetto:

D.Lgs 190 2024, Art. 9 - ITALGEN SPA - Domanda di Autorizzazione Unica per realizzazione di impianto fotovoltaico con potenza 3.715,2 kWp e delle relative opere di rete per la connessione nel Comune di Fontanellato (PR) in Strada Parola - VERBALE CDS

Cordiali saluti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.